

VERBALE NON CONTESTUALE DELLA RIUNIONE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI SOCIETA' PER AZIONI

N. 20.405 di Repertorio

N. 7.922 di Raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024 duemilaventiquattro il mese di febbraio il giorno 9 nove.  
In Milano nella casa in Via Santa Marta n. 19.

Avanti a me dott. avv. Amedeo Venditti, Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il Sig. Rossotti Andrea, nato a Genova il 27 febbraio 1980 e domiciliato per la carica in Milano, via del Carmine n. 11, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire nella sua qualità di Amministratore Delegato e nell'interesse della società per azioni

"REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A."

con sede in Milano, via del Carmine n. 11, con il capitale sociale sottoscritto di Euro 19.135.786 (diciannovemilionicentotrentacinquemilasettecentottantasei) interamente versato come dichiarato dallo stesso, diviso in n. 10.000 (diecimila) azioni di categoria "X" senza indicazione espressa del loro valore nominale e 19.125.786 (diciannovemilionicentoventicinquemilasettecentottantasei) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e ammesse alla negoziazione su *Euronext Growth Milan*, sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 11189680967, R.E.A. MI-2585693 (la "Società"),

dichiara

di intervenire al presente atto al fine di sottoscrivere il verbale per atto pubblico, redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 2375 codice civile, della riunione del Consiglio di Amministrazione di detta società, tenutasi in data odierna alla mia costante presenza in relazione ai punti dell'ordine del giorno infra riprodotto della cui verbalizzazione sono stato incaricato - come risulta anche dal resoconto che segue - io Notaio, alla quale ho assistito, senza soluzione di continuità, presso il mio studio in Milano Via Santa Marta n. 19, collegato in teleconferenza, riunione che si è svolta nel seguente modo (il resoconto è con il tempo verbale presente).

\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 23.3 dello statuto sociale vigente, alle ore 9,23 nove e ventitre minuti, viene designato ad assumere la presidenza della riunione, per consenso degli intervenuti, l'Amministratore Delegato Sig.

Andrea Rossotti nella sua predetta qualità, il quale dopo aver richiesto a me Notaio di redigere il verbale della riunione (nessuno si oppone), ringrazia coloro che sono intervenuti, quindi informa, comunica, attesta e dà atto che:

- la presente riunione è stata indetta per oggi, alle ore 9,15 nove virgola quindici minuti, in questo luogo e con queste modalità, in unica seduta, mediante avviso di convocazione trasmesso in via informale a mezzo messaggio di posta elettronica in data 7 febbraio 2024, con possibilità di collegamento in teleconferenza e successivo invio del link per la teleconferenza, al fine di discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti al seguente

*Ordine del Giorno*

- 1) Approvazione della relazione *ex art.* 2441, comma 6, cod. civ. in relazione all'aumento di capitale riservato, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 del codice civile;
- 2) Esercizio della delega di cui all'art. 6.7 dello statuto sociale, conferita ai sensi dell'articolo 2443 codice civile, per l'esecuzione di un aumento di capitale sociale a pagamento scindibile di complessivi massimi euro 14.999.999,45 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie destinate in sottoscrizione a soci e/o terzi nuovi investitori qualificati tramite trattative private e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, codice civile e previsione di azioni premiali (cd. *Bonus Shares*) in relazione alle fasce di investimento; conferimento dei relativi poteri; conseguenti modifiche dell'art. 6) dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Varie ed eventuali.

\*\*\*\*

Proseguendo, il Presidente comunica, fa constare e dà atto che: oltre ad esso comparente dott. Andrea Rossotti sono presenti (con la precisazione di cui infra) alle ore 9,23 nove e ventitre minuti tutti gli altri amministratori dott. Pescetto Paolo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Pacella Grimaldi Luigi, Bazoli Francesca, Paolillo Ernesto, Castelli Lorenza Elena Maria e Viscardi Raffaella;

- del Collegio Sindacale (con la precisazione di cui infra) assistono il Presidente dott. Caravati Filippo ed i Sindaci Effettivi Sigg. Brega Carlo e Vallone Tiziana;

- è presente anche il *legal director* della società, segretario del Consiglio, avv. Joanna Gualano;

- dato atto che, salvo per esso Presidente della riunione e l'avv. Joanna Gualano presenti in sala, gli altri sono presenti in teleconferenza (mediante riunione *online* organizzata con la piattaforma *Zoom*) come consentito dall'art. 23.5 dello statuto sociale vigente e nel rispetto del-

le prescrizioni ivi stabilite, in modo tale da essere tutti identificati ed

essere loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti affrontati e che tutti i consiglieri accettano la trattazione dell'ordine del giorno, riconoscendosi adeguatamente informati sulle questioni iscritte;

- l'*Euronext Growth Advisor*, Mit SIM S.p.A., è stato messo al corrente della presente riunione e degli argomenti all'ordine del giorno ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi nei confronti di tale soggetto;

- il Consiglio si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale che all'art. 23.4 fissa nella maggioranza dei membri in carica del Consiglio il quorum costitutivo delle adunanze consiliari.

Di conseguenza, il Presidente, dichiara la presente riunione validamente e regolarmente costituita, essendo presenti tutti gli amministratori in carica ai sensi dell'art. 23.2 dello statuto sociale, ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, alla cui trattazione nessuno si oppone.

A questo punto, il Presidente prima di passare alla trattazione dei punti all'ordine del giorno:

- invita coloro che intendessero scollegarsi dalla teleconferenza nel corso della riunione, in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, di dichiararlo alla Presidenza ed al Notaio, in special modo in caso di prossimità di una votazione;

- comunica che non è stata predisposta la registrazione della riunione e, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016 GDPR, i dati dei partecipanti alla riunione sono raccolti e trattati dalla società ai soli fini dell'esecuzione degli adempimenti societari e non saranno poi conservati;

- fornisce altresì alcune indicazioni per consentire il corretto svolgimento dei lavori e informa che le votazioni si svolgeranno con voto palese, mediante richiesta da parte del Presidente di esprimere i voti favorevoli, i voti contrari e le astensioni, con identificazione dei votanti, su ogni proposta in deliberazione all'ordine del giorno; il voto sarà accertato dal Presidente con l'assistenza del Notaio.

\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, il Presidente passa, quindi, alla trattazione del suddetto punto primo dell'ordine del giorno della presente riunione Consiliare recante *"1) Approvazione della relazione ex art. 2441, comma 6, cod. civ. in relazione all'aumento di capitale riservato, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 del codice civile;"*.

In via preliminare il Presidente, riguardo all'argomento all'ordine del giorno in discussione, ricorda e fa presente quanto segue:

- con previsione inserita in sede di costituzione della società in data 13 febbraio 2020 (di cui all'atto n. 18.230/6.937 di rep. a mio rogito, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano DP II TP 3 il 21 febbraio 2020 al n. 15301 serie 1T ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi il 19 febbraio 2020), come successivamente modificata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 31 maggio 2023 (di cui al verbale in data 1° giugno 2023 n. 10.842/5.533 di rep. a rogito Notaio Federico Mottola Lucano,

iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi il 6 giugno 2023) i soci, all'articolo 6.7 dello statuto della Società, hanno attribuito al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443, comma 1, del Codice Civile *"la facoltà, da esercitare entro il termine del 19 febbraio 2025 di aumentare, in una o più volte, a pagamento, anche in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di Euro 30.000.000,00 (trenta milioni/00) comprensivo di sovrapprezzo, con limite massimo complessivo di Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) per ciascun Socio o nuovo investitore, da attuarsi mediante emissione di nuove azioni ordinarie, da offrirsi alternativamente, in tutto o in parte: (i) in opzione ai soci; o (ii) con esclusione del diritto di opzione; al Consiglio di Amministrazione sono stati attribuiti tutti i poteri necessari al fine di stabilire, per ogni singola tranche:*

-- i termini entro i quali le singole tranche di aumento di capitale potranno essere sottoscritte e versate dagli aventi diritto;

-- il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio (ivi inclusa la possibilità di compensare il debito da conferimento con crediti certi, liquidi ed esigibili);

- in particolare, in caso di esclusione del diritto di opzione, è prevista la facoltà del Consiglio di Amministrazione di offrire *"in sottoscrizione a terzi che siano portatori di interessi omogenei a quelli degli altri soci e/o, in ragione delle loro esperienze, conoscenze e competenze, offrano garanzie di portare un contributo positivo al raggiungimento dell'oggetto sociale e alla gestione della Società"* e di determinare il prezzo di emissione *"in linea con la prassi di mercato per simili operazioni, e sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia"*,

il tutto come meglio risultante dall'attuale formulazione dell'art. 6.7 dello statuto sociale vigente;

- la citata delibera dell'assemblea straordinaria in data 31 maggio 2023 si è svolta con la presenza dei titolari di azioni di categoria speciale "A" (ad oggi non più presente) ed "X" anche ai fini dell'art. 2376 Codice Civile in coerenza con la Massima n. 160 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano ed è stata altresì approvata

dall'assemblea speciale dei titolari di azioni di categoria speciale "B" (ad oggi non più presente) ai sensi dell'art. 2376 codice civile con deliberare in data 31 maggio 2023 (di cui al verbale in data 1 giugno 2023 n. 10.843/5.534 di rep. a rogito Notaio Federico Mottola Lucano,

iscritta presso il competente Registro delle Imprese in data 6 giugno 2023);

- avvalendosi della sopra detta delega ed a valere sulla medesima, con delibera in data 11 febbraio 2021 (di cui al verbale in pari data n. 18.651/7.119 di rep. a mio rogito, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano DPII TP3 il 3 marzo 2021 al n. 19519 serie 1T ed iscritto al Registro delle Imprese di Milano il 12 febbraio 2021), il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale di nominali complessivi massimi Euro 8.695.560 con sovrapprezzo complessivo massimo di Euro 1.304.334 e quindi per una raccolta complessiva massima di Euro 9.999.894, mediante emissione di massime 8.695.560 azioni, con le caratteristiche indicate nello statuto sociale;

- l'offerta dell'aumento di capitale suddetta è terminata come previsto in data 30 giugno 2021 e sono risultate sottoscritte totali numero 4.055.565 nuove azioni, per un aumento di capitale finale di Euro 4.055.565 e una raccolta totale di Euro 4.663.899,75 (comprensiva di sovrapprezzo);

- avvalendosi ulteriormente della sopra detta delega ed a valere sulla medesima, con delibera in data 3 agosto 2021 (di cui al verbale in pari data n. 18.957/7.255 di rep. a mio rogito, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano DPII TP3 il 4 agosto 2021 al n. 88317 serie 1T ed iscritto al Registro delle Imprese di Milano il 4 agosto 2021), il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale di nominali complessivi massimi Euro 8.000.000 con sovrapprezzo complessivo massimo di Euro 2.000.000 e quindi per una raccolta complessiva massima di Euro 10.000.000, mediante emissione di massime 8.000.000 azioni, con le caratteristiche indicate nello statuto sociale;

- l'offerta dell'aumento di capitale suddetta è terminata come previsto e sono risultate sottoscritte totali numero 4.237.600 nuove azioni, per un aumento di capitale finale di Euro 4.237.600 (per cui l'attuale capitale sociale ammonta oggi ad Euro 19.135.786) e una raccolta totale di Euro 5.297.000 (comprensiva di sovrapprezzo);

- la suddetta delega *ex art.* 2443 codice civile è stata quindi esercitata dal Consiglio di Amministrazione parzialmente, per cui è ancora disponibile per il residuo ammontare, inclusivo di sovrapprezzo, di Euro 20.039.100,25 ed il termine finale non è ancora scaduto;

- la Società intende avviare una nuova raccolta di risorse finanziarie

rivolta a nuovi investitori finanziari qualificati funzionali allo sviluppo dell'attività della società (gli "Investitori Qualificati"), nel presupposto dell'espletamento degli adempimenti, anche informativi, previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

Il Presidente illustra quindi ai presenti il contenuto della bozza della relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile ("Relazione Illustrativa") ed, in particolare, le motivazioni alla base degli aumenti di capitale che si propone di deliberare nella riunione odierna, la loro convenienza, i destinatari degli stessi e le ragioni per cui si ritiene necessario escludere il diritto di opzione degli azionisti, nonché i criteri proposti per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie.

Il Presidente evidenzia agli intervenuti i motivi per i quali l'operazione si presenta vantaggiosa dal punto di vista finanziario ed economico in quanto essa è funzionale alla finalizzazione dell'operazione, altrimenti non attuabile, già comunicata al mercato in data 6 febbraio 2024, di acquisizione da parte della Società, tramite una società veicolo di cui quest'ultima sia titolare di una partecipazione di controllo, di una quota di partecipazione di minoranza nel capitale della società Industrie Polieco-M.P.B. S.p.A., con sede in Cazzago San Martino (BS), Via E. Mattei n. 49, operante nel settore della produzione di sistemi di tubazione e di resine per rivestimento e imballaggio, con il capitale sociale di Euro 10.000.000 interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia 0307241521, R.E.A. BS-215960, in esecuzione del contratto sottoscritto in pari data con, *inter alia*, T.P. Holding S.r.l. con sede in Brescia, Via Cefalonia n. 70, unico socio di Industrie Polieco-M.P.B. S.p.A..

Il Presidente sottopone quindi all'attenzione degli intervenuti la Relazione Illustrativa, già anticipata in bozza ai Signori Consiglieri e Sindaci ed allegata al presente verbale come in fine specificato perché ne formi parte integrante e sostanziale (dato atto che detto documento viene reso disponibile e messo a disposizione di tutti gli intervenuti).

Di seguito il Presidente dà atto dell'avvenuta trasmissione in bozza della Relazione Illustrativa, nel testo sottoposto all'approvazione dell'odierno Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ai fini della predisposizione della relazione prevista dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, nonché ai fini informativi alla società di revisione e propone, infine, al Consiglio di Amministrazione di approvare la Relazione Illustrativa.

A questo punto, il Presidente invita i consiglieri presenti compreso se stesso a rendere la dichiarazione di interesse di cui all'art. 2391 codice civile e, in risposta all'invito, nessuna dichiarazione viene rilasciata.

Il Presidente, quindi, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno in trattazione, infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

*"Il Consiglio di Amministrazione di REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A.,*

*- udita la presentazione del Presidente;*

*- esaminata e trattata la Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile, e messa a disposizione degli Amministratori e Sindaci;*

*- condivise le motivazioni e le ragioni sottostanti l'operazione;*

*delibera*

*di approvare - articolo per articolo e nella sua integrità - il testo della Relazione Illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile ed, in particolare, le motivazioni alla base degli aumenti di capitale che si propone di deliberare, la loro convenienza, i destinatari degli stessi e le ragioni per cui si ritiene necessario escludere il diritto di opzione degli azionisti, nonché di approvare i criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ivi indicati ed il prezzo unitario come allocato tra quota capitale e sopra-prezzo, nonché le modalità di copertura delle cd. bonus shares."*

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la trattazione e chiede se vi sono richieste di interventi.

Segue ampia discussione con interventi degli amministratori, all'esito della quale, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza;

- invita i consiglieri a votare per alzata di mano e/o a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 9,33 nove e trentatré minuti) e chiede chi sia favorevole, chi sia contrario ovvero chi si astenga.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: tutti gli amministratori;

contrari: nessuno;

astenuiti: nessuno;

non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, viene approvata alle ore 9,33 nove e trentatré minuti con manifestazione del voto palese espresso per alzata di mano e/o a voce.

A seguito dell'approvazione della Relazione Illustrativa, il Presidente ne trasmette copia al Collegio Sindacale nonché ai fini informativi alla società di revisione, dando contestualmente atto che la bozza della relazione - nel testo sottoposto all'approvazione dell'odierno Consiglio di Amministrazione - è stata precedentemente trasmessa al Collegio Sindacale medesimo ai fini della predisposizione della propria relazione di cui all'art. 2441, comma 6, codice civile, facendo presente che il Collegio Sindacale e la società di revisione hanno rinunciato al termine di legge per la comunicazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione, rinuncia che, per quanto occorrer possa, viene qui confermata dal Collegio Sindacale.

Il Presidente cede quindi la parola al Collegio Sindacale, il quale, per mezzo del proprio Presidente dott. Caravati Filippo, a nome dell'intero Collegio, preso atto della approvazione della Relazione Illustrativa e dei criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ivi indicati, illustra, seduta stante, le conclusioni con parere positivo sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni rinvenienti dagli aumenti di capitale anche tenuto conto della più elevata eventuale emissione azionaria relativa alle *bonus shares* e presenta contestualmente la relazione del Collegio Sindacale, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 6, codice civile, relazione che viene allegata al presente verbale come in fine specificato.

\*\*\*\*

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del suddetto punto secondo dell'ordine del giorno della presente riunione Consiliare recante *"2) Esercizio della delega di cui all'art. 6.7 dello statuto sociale, conferita ai sensi dell'articolo 2443 codice civile, per l'esecuzione di un aumento di capitale sociale a pagamento scindibile di complessivi massimi euro 14.999.999,45 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie destinate in sottoscrizione a soci e/o terzi nuovi investitori qualificati tramite trattative private e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, codice civile e previsione di azioni premiali (cd. bonus shares) in relazione alle fasce di investimento; conferimento dei relativi poteri; conseguenti modifiche dell'art. 6) dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti;"*.

Il Presidente ricorda ai presenti le motivazioni, le finalità e le caratteristiche degli aumenti di capitale proposti, secondo quanto contenuto nella Relazione Illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile.

Il Presidente, a questo punto, sulla base di quanto esposto, in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione, propone, a valere sulla delega statutaria ricevuta ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile,

di aumentare il capitale sociale, in via onerosa a pagamento, in forma scindibile, per una raccolta di importo massimo totale di Euro 14.999.999,45 (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 9.677.419 nuove azioni ordinarie ("Nuove Azioni") da offrirsi ad un prezzo di emissione unitario di euro 1,55 di cui Euro 1 per ogni Nuova Azione imputati a capitale mentre la restante parte pari a Euro 0,55 imputata a sovrapprezzo. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, riconoscendosi l'esistenza del relativo interesse sociale, in conformità alla normativa, anche regolamentare, vigente ed in regime di esenzione dell'obbligo di pubblicare il prospetto.

Il Presidente, sempre sulla base di quanto esposto, in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione, propone, a valere ancora sulla delega statutaria ricevuta ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare ulteriormente il capitale sociale, a servizio di un meccanismo di azioni premiali (cd. *bonus shares*), per un importo di massimi nominali Euro 2.709.677, a valere sui conferimenti raccolti nell'ambito dell'aumento di capitale sociale di cui sopra e quindi senza alcun ulteriore esborso da parte dei beneficiari, da eseguire mediante emissione di ulteriori massime n. 2.709.677 nuove azioni ordinarie, di cui è prevista l'attribuzione riservata secondo la seguente regolamentazione:

(a.1) agli investitori che abbiano versato ciascuno un importo inferiore ad Euro 1.000.000 dell'aumento di capitale di cui sopra, nel rapporto di n. 1 *bonus shares* ogni n. 10 nuove azioni sottoscritte, a condizione che abbiano mantenuto continuativamente e ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte almeno sino allo scadere del sesto mese di calendario successivo alla data del giorno 31 marzo 2024;

(a.2) agli investitori che abbiano versato ciascuno un importo almeno pari ad Euro 1.000.000 ed inferiore ad euro 2.999.999 dell'aumento di capitale di cui sopra, nel rapporto di (i) n. 1 *bonus shares* ogni n. 10 nuove azioni sottoscritte, a condizione che abbiano mantenuto continuativamente e ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte almeno sino allo scadere del sesto mese di calendario successivo alla data del giorno 31 marzo 2024 e (ii) n. 1 ulteriore *bonus shares* ogni n. 10 nuove azioni sottoscritte, a condizione che abbiano mantenuto continuativamente e ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte almeno sino allo scadere del dodicesimo mese di calendario successivo alla data del giorno 31 marzo 2024;

(a.3) agli investitori che abbiano versato ciascuno un importo di euro 3.000.000 dell'aumento di capitale di cui sopra, nel rapporto di (i) n. 1 *bonus shares* ogni n. 10 nuove azioni sottoscritte, a condizione che ab-

biano mantenuto continuativamente e ininterrottamente la piena pro-

prietà delle azioni sottoscritte almeno sino allo scadere del sesto mese di calendario successivo alla data del giorno 31 marzo 2024, (ii) n. 1 (una) ulteriore *bonus shares* ogni n. 10 nuove azioni sottoscritte, a condizione che abbiano mantenuto continuativamente e ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte almeno sino allo scadere del dodicesimo mese di calendario successivo alla data del giorno 31 marzo 2024 e (iii) n. 1 (una) ulteriore *bonus shares* ogni n. 10 nuove azioni sottoscritte, a condizione che abbiano mantenuto continuativamente e ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte almeno sino allo scadere del diciottesimo mese di calendario successivo alla data del giorno 31 marzo 2024;

il tutto, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, riconoscendosi l'esistenza del relativo interesse sociale, in conformità alla normativa, anche regolamentare, vigente ed in regime di esenzione dell'obbligo di pubblicare il prospetto.

Il Presidente precisa che le Nuove Azioni saranno nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare con le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione (salvo che per la previsione delle suddette *bonus shares*), dematerializzate e si prevede che saranno ammesse alle negoziazioni sul mercato *Euronext Growth Milan* ("EGM") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. al pari delle altre azioni ordinarie della Società, in base alla normativa di legge e regolamentare applicabile (restando inteso naturalmente che l'eventuale negoziazione totale o parziale delle Nuove Azioni comporterà la perdita definitiva e totale del diritto a conseguire le *bonus shares* eventualmente spettanti).

Il Presidente illustra, in particolare, come la proposta di esercitare la delega conferita al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile e di deliberare gli aumenti di capitale (l'"Aumento Riservato"), abbia lo scopo di consentire l'ingresso nella compagine sociale di nuovi Investitori Qualificati e di raccogliere le risorse necessarie e strumentali per l'operazione sopra accennata.

Ad esito della auspicata sottoscrizione integrale dell'Aumento Riservato da parte degli Investitori Qualificati, questi ultimi acquisirebbero una partecipazione complessiva nella Società pari a massime n. 9.677.419 azioni ordinarie della Società (oltre ad eventuali complessive n. 2.709.677 *bonus shares*), corrispondente a circa massimo il 33,59% del capitale sociale *post money* e dei diritti di voto della Società (che salirebbe al 39,29% circa nel caso di eventuale maturazione di tutte le n. 2.709.677 *bonus shares*), con limite massimo complessivo di investi-

mento di Euro 3.000.000 per ciascun socio o nuovo investitore, come previsto nelle condizioni della Delega.

Il Presidente prosegue illustrando che gli aumenti di capitale in discussione avverranno quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, riconoscendosi l'esistenza del relativo interesse sociale, in quanto (i) consentirebbero di cogliere l'opportunità strategica consistente nell'ampliamento della compagine sociale per effetto dell'ingresso nel capitale sociale della Società di Investitori Qualificati e (ii) consentirebbero di rispondere in modo efficiente e tempestivo all'opportunità di investimento manifestatasi, così da consentire la prosecuzione del perseguimento delle strategie di sviluppo dell'attività sociale.

Il Presidente espone che gli Investitori Qualificati a cui sarà offerto l'aumento, sono soggetti investitori finanziari comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della società e rientrano pertanto nell'area dei soggetti a cui è possibile riservare l'offerta nell'ambito della delega conferita al Consiglio con la previsione statutaria, la quale prevede che in caso di disapplicazione del diritto di opzione le azioni di nuova emissione debbano essere offerte *"in sottoscrizione a terzi che siano portatori di interessi omogenei a quelli degli altri soci e/o in ragione delle loro esperienze, conoscenze e competenze, offrano garanzie di portare un contributo positivo al raggiungimento dell'oggetto sociale e alla gestione della Società"*.

Il Presidente illustra, quindi, sempre ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione sugli aumenti, i termini, le condizioni ed i criteri adottati dall'organo amministrativo per la suddetta determinazione del prezzo di emissione delle Nuove Azioni, criteri già illustrati nella Relazione predisposta da detto organo, dando atto che il prezzo di emissione unitario proposto è coerente con le condizioni ed i criteri previsti nella delega statutaria conferita al Consiglio, ove veniva stabilito che *"Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di determinare, per ogni singola tranche, il prezzo finale di emissione, anche differente per ciascuna tranche (e dunque di fissare la parte di prezzo da imputarsi a sovrapprezzo), in applicazione dell'art. 2441, comma IV, codice civile, e delle altre norme di legge vigenti in materia"*.

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 2441, comma 6, ultimo periodo, del Codice Civile, in caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, il prezzo di emissione delle nuove azioni è determinato *"in base al valore di patrimonio netto, tenendo conto per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre"*.

Il Presidente, con specifico riferimento ai criteri di cui avvalersi

nell'ambito di tale determinazione, in aggiunta al criterio del patrimonio netto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, per le società con titoli non ammessi a quotazione su un mercato regolamentato, espone in particolare che il prezzo unitario di sottoscrizione è stato determinato sulla base delle seguenti considerazioni:

- il prezzo di sottoscrizione è certamente superiore al valore del patrimonio netto per azione ordinaria della Società; infatti, dal bilancio intermedio al 30 giugno 2023, il patrimonio netto della Società risulta pari a Euro 29.626.950,00, con un valore per azione ordinaria pari a Euro 1,548; dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, il patrimonio netto della Società risulta pari a Euro 16.460.447,00, con un valore per azione ordinaria pari a Euro 1,14;

- il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che nonostante le azioni della Società non siano quotate su un mercato regolamentato, il prezzo di mercato su EGM delle azioni sia un significativo indicatore del valore della Società, tenuto conto delle condizioni pro tempore vigenti sul mercato e dei volumi scambiati sulle azioni ordinarie della Società; - la media dei prezzi di negoziazione delle azioni ordinarie della Società su EGM nel semestre precedente la data del 6 febbraio 2024 (ponderata sulla base dei volumi scambiati) è stata pari a Euro 1,37 per azione ordinaria, mentre la media aritmetica è stata pari a Euro 1,37; peraltro, negli ultimi tre mesi, la media dei prezzi di negoziazione delle azioni ordinarie della Società su EGM (ponderata sulla base dei volumi scambiati) è stata pari a Euro 1,36 per azione ordinaria, e la media aritmetica è stata pari a Euro 1,33;

- con riguardo alla valutazione della congruità del prezzo di emissione delle Nuove Azioni da un punto di vista finanziario, anche tenuto conto della più elevata eventuale emissione azionaria relativa alle *bonus shares*, il Consiglio di Amministrazione ha richiesto e tenuto conto di una *Fairness Opinion* redatta dall'esperto indipendente dottore commercialista Marco Primo Verde, domiciliato in Novara, iscritto all'Albo unico dei Revisori Legali al n. 111581 con D.M. del 25 novembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17 dicembre 1999.

La proposta di deliberazione di cui alla presente riunione riguarda quindi anche l'approvazione dei criteri sopra esposti per la determinazione del prezzo di emissione in sede di esecuzione dell'Aumento di Capitale ed, in particolare, il prezzo indicato nella Relazione Illustrativa che fissa il prezzo di emissione delle nuove azioni in Euro 1,55 (uno virgola cinquantacinque) comprensivo del sovrapprezzo, oltre alla eventuale imputazione/riduzione del sovrapprezzo in misura corrispondente al controvalore delle *bonus shares* cui il sottoscrittore

avrà diritto al ricorrere dei criteri e requisiti previsti.

A tal riguardo, riprende la parola il Presidente che ricorda ai presenti in merito alla ricezione del parere di congruità del prezzo di emissione delle azioni predisposto dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile. Tale parere di congruità attesta il parere favorevole del Collegio Sindacale con riguardo a: (i) la proposta di Aumenti di Capitale con esclusione del diritto di opzione, (ii) i criteri riportati nella Relazione Illustrativa e (iii) il prezzo di emissione delle nuove azioni, ritenuto congruo, anche tenuto conto della più elevata eventuale emissione azionaria relativa alle *bonus shares*, alla luce al valore di patrimonio netto per azione della Società alla data del 31 dicembre 2022 e del 30 giugno 2023 ed all'andamento delle quotazioni dei titoli della Società nell'ultimo periodo.

Il Presidente, infine, puntualizza che la presente offerta di nuove azioni:

- non rappresenta operazione con parti correlate *ex art. 2391 bis* codice civile;

- rientra in uno dei casi di esenzione della disciplina in tema di offerta al pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, lett. a) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il Regolamento Prospetto) e relativa normativa interna, essendo l'offerta rivolta in ogni caso a soggetti individuati quali Investitori Qualificati;

- non comporta l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi dell'art. 106, del d.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.) in quanto non determinerà il superamento della soglia rilevante applicabile;

- ai sensi della Disciplina sulla Trasparenza e dell'art. 17 del Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan*, sarà emesso opportuno comunicato al mercato dopo aver ricevuto da parte dei nuovi investitori eventuali comunicazioni di essere saliti al di sopra della soglia di rilevanza del 5% del capitale sociale con diritto di voto della Società;

- la delega *ex art. 2443*, del Codice Civile conferita al Consiglio di Amministrazione rimarrà valida e potrà essere esercitata per la parte residua ai termini e alle condizioni ivi previste.

Il Presidente fa, inoltre, presente che all'esito del programmato aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 codice civile, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio relativi ai Warrant di cui ed ai sensi del Regolamento dei "Warrant RFLTC 2023-2025" così come il numero delle Azioni relativo al Piano di Stock Option entrambi approvati dall'assemblea straordinaria dei soci in data 31 maggio 2023 (di cui al verbale in data

1° giugno 2023 n. 10.842/5.533 di rep. a rogito Notaio Federico Mottola Lucano, iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi il 7 giugno 2023).

A questo punto, ai fini del proposto aumento di capitale, il Presidente (i) attesta che la società non versa nelle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 codice civile, e che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente versato ai sensi dell'art. 2438 codice civile, nonchè (ii) da atto che l'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci in data 31 maggio 2023 (di cui al suddetto verbale in data 1° giugno n. 10.842/5.533 di rep. a rogito Notaio Federico Mottola Lucano, iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi il 7 giugno 2023), riservato ai Beneficiari del Piano di Stock Option approvato dalla medesima assemblea, non è stato ancora eseguito.

Prima di passare alle deliberazioni il Presidente ricorda che nel caso di positiva deliberazione dell'operazione la società sarà chiamata alla pubblicazione del relativo Comunicato Stampa che in bozza viene distribuito ai presenti.

Terminata l'esposizione, il Presidente invita i consiglieri presenti compreso se stesso a rendere la dichiarazione di interesse di cui all'art. 2391 codice civile e, in risposta all'invito, nessuna dichiarazione viene rilasciata.

Il Presidente dà poi la parola al Collegio Sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Caravati Filippo, a nome dell'intero Collegio, ritenendo che la proposta sopra esposta dal Presidente sia conforme alle disposizioni statutarie e di legge vigenti in materia, ed ai principi di corretta amministrazione, nonchè adeguata all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società ai sensi dell'art. 2403 codice civile, esprime parere favorevole alla medesima e conferma la precedente attestazione del Presidente.

Il Presidente, quindi, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno in trattazione, infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

*"Il Consiglio di Amministrazione di REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A.:*

*- udita la presentazione del Presidente;*

*- in ulteriore attuazione parziale della delega ex art. 2443 codice civile, conferita al Consiglio di Amministrazione e come previsto dall'art. 6.7 dello statuto sociale vigente;*

*- fermo restando che esso manterrà la facoltà di esercitare tale delega per la parte residua, nei termini e limiti massimi complessivi stabiliti e risultanti dallo statuto;*

- esaminata e trattata la proposta degli aumenti del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile;

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile;

- preso atto dell'avvenuta rinuncia da parte del Collegio Sindacale ai termini di legge previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile per la trasmissione della Relazione Illustrativa;

- considerato il parere favorevole del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni per ciascun aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile;

- preso atto dell'attestazione che la società non versa nelle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 codice civile, che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente versato e del parere favorevole del Collegio Sindacale;

- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate;

- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari e dato atto dell'esenzione dalla predisposizione del prospetto di offerta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, lett. a) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il Regolamento Prospetto),

delibera

avvalendosi della delega ricevuta ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e della previsione dell'art. 6.7 dello statuto sociale vigente,

1)

di aumentare il capitale sociale in via onerosa a pagamento in denaro, con una raccolta di importo complessivo massimo di Euro 14.999.999,45 (quattordicimilioninovecentonovantanovemilannovecentonovantanove virgola quarantacinque) comprensivo di sopraprezzo, statuendo che:

(i) l'aumento di capitale sia eseguito mediante emissione di massime numero 9.677.419 (novemilioneisessantasettemilaquattrocentodiciannove) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, dematerializzate, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data della loro emissione (salvo per le bonus shares di cui oltre);

(ii) il prezzo di emissione unitario di ciascuna nuova suddetta azione ordinaria emittenda sia fissato in Euro 1,55 (uno virgola cinquantacinque) per azione, di cui euro 1 (uno) a liberazione della parità contabile implicita ed euro 0,55 (zero virgola cinquantacinque) a titolo di sopraprezzo;

(iii) l'aumento di capitale debba essere liberato in denaro con obbligo di integrale versamento al momento della sottoscrizione o anche in via anticipa-

*ta e con facoltà della Società di accettare quale modalità di esecuzione dei conferimenti in denaro anche l'utilizzo in compensazione dei crediti di qualunque natura, purchè certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di questa società;*

*(iv) le nuove azioni ordinarie emittende siano da offrirsi e riservarsi in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile stante l'interesse della Società, nell'ambito di un collocamento con trattativa privata, a soci e/o nuovi Investitori Qualificati funzionali allo sviluppo dell'attività della società, rientranti nell'area dei soggetti cui è possibile riservare l'offerta nell'ambito della delega conferita al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile prevista nell'art. 6.7 dello statuto sociale;*

*(v) il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, codice civile, sia fissato al giorno 31 marzo 2024, con facoltà di chiudere l'aumento anche anticipatamente ed in qualunque momento in relazione alle sottoscrizioni raccolte;*

*(vi) qualora allo scadere del predetto termine l'aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;*

2)

*di aumentare ulteriormente il capitale sociale, a servizio di un meccanismo di azioni premiali (cd. bonus shares), per un importo di massimi nominali Euro 2.709.677 (duemilionesettecentonovemilaseicentosestantasette), a valere sui conferimenti raccolti nell'ambito dell'aumento di capitale sociale sopra deliberato al punto 1) e quindi senza alcun ulteriore esborso da parte dei beneficiari, da eseguire mediante emissione di massime n. 2.709.677 (duemilionesettecentonovemilaseicentosestantasette) nuove azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, di cui è prevista l'attribuzione riservata secondo la seguente regolamentazione:*

*(a.1) agli investitori che abbiano versato ciascuno un importo inferiore ad Euro 1.000.000 (unmilione) dell'aumento di capitale sopra deliberato al punto 1), nel rapporto di n. 1 (una) bonus shares ogni n. 10 (dieci) nuove azioni sottoscritte, a condizione che abbiano mantenuto continuativamente e ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte almeno sino allo scadere del sesto mese di calendario successivo alla data del giorno 31 marzo 2024;*

*(a.2) agli investitori che abbiano versato ciascuno un importo almeno pari ad Euro 1.000.000 (unmilione) ed inferiore ad euro 2.999.999 (duemilioni-*

*novacentonovantanovemilanovecentonovantanove) dell'aumento di capitale*

*sopra deliberato al punto 1), nel rapporto di (i) n. 1 (una) bonus shares ogni n. 10 (dieci) nuove azioni sottoscritte, a condizione che abbiano mantenuto continuativamente e ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte almeno sino allo scadere del sesto mese di calendario successivo alla data del giorno 31 marzo 2024 e (ii) n. 1 (una) ulteriore bonus shares ogni n. 10 (dieci) nuove azioni sottoscritte, a condizione che abbiano mantenuto continuativamente e ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte almeno sino allo scadere del dodicesimo mese di calendario successivo alla data del giorno 31 marzo 2024;*

*(a.3) agli investitori che abbiano versato ciascuno un importo di euro 3.000.000 (tremilioni) dell'aumento di capitale sopra deliberato al punto 1), nel rapporto di (i) n. 1 (una) bonus shares ogni n. 10 (dieci) nuove azioni sottoscritte, a condizione che abbiano mantenuto continuativamente e ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte almeno sino allo scadere del sesto mese di calendario successivo alla data del giorno 31 marzo 2024, (ii) n. 1 (una) ulteriore bonus shares ogni n. 10 (dieci) nuove azioni sottoscritte, a condizione che abbiano mantenuto continuativamente e ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte almeno sino allo scadere del dodicesimo mese di calendario successivo alla data del giorno 31 marzo 2024 e (iii) n. 1 (una) ulteriore bonus shares ogni n. 10 (dieci) nuove azioni sottoscritte, a condizione che abbiano mantenuto continuativamente e ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte almeno sino allo scadere del diciottesimo mese di calendario successivo alla data del giorno 31 marzo 2024;*

*(b) l'emissione delle bonus shares sarà effettuata a valere sul medesimo conferimento di cui all'aumento di capitale sopra deliberato al punto 1); pertanto, la differenza tra la complessiva somma versata dai sottoscrittori delle azioni e l'importo nominale implicito dell'aumento di capitale sopra deliberato al punto 1) sarà imputata a riserva sovrapprezzo, con la precisazione che tale riserva, per un ammontare pari al controvalore complessivo delle bonus shares attribuibili agli aderenti all'offerta, nell'ipotesi in cui costoro dovessero maturare ed esercitare il diritto alle bonus shares, sarà vincolata alla successiva eventuale imputazione a capitale dell'importo corrispondente al valore nominale implicito delle bonus shares;*

*(c) nel momento in cui sarà data esecuzione all'emissione delle bonus shares, l'ammontare della componente vincolata di cui al precedente punto sarà utilizzato, per quanto necessario, a servizio della liberazione delle azioni di nuova emissione, mentre l'eventuale eccedenza (ovvero l'intera componente in caso di mancata attribuzione di bonus shares) resterà definitivamente imputata a riserva sovrapprezzo;*

*(d) il termine finale per l'attribuzione delle azioni rivenienti dal suddetto aumento di capitale, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2439, comma secondo, codice civile, è stabilito in 30 (trenta) giorni successivi dalla scadenza di ciascuno dei periodi di cui alle lettere (a.1), (a.2) (i) e (ii), e (a.3) (i), (ii) e (iii) restando inteso che l'aumento di capitale manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto;*

*(e) l'eventuale negoziazione totale o parziale delle Nuove Azioni comporterà la perdita definitiva e totale del diritto a conseguire le bonus shares eventualmente spettanti e non già maturate;*

3)

*di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione all'Amministratore Delegato ed eventualmente agli altri Consiglieri, in via disgiunta tra loro, di stabilire le modalità di accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione delle bonus shares attraverso gli intermediari depositari, ivi inclusa la predisposizione di un apposito elenco nel quale dovranno essere iscritti gli azionisti beneficiari dell'assegnazione di bonus shares, nonché di definire la disciplina di dettaglio delle modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento del suddetto elenco;*

4)

*di introdurre nell'art. 6 dello statuto sociale, con decorrenza dall'iscrizione della medesima delibera nel Registro delle Imprese, due nuovi periodi in via transitoria del seguente tenore:*

*"6.8 Il Consiglio di Amministrazione in data 9 febbraio 2024 – a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell'art. 2443 codice civile e della previsione di cui all'art. 6.7 dello statuto sociale vigente - ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per complessivi massimi euro 14.999.999,45 (quattordicimilioninovecentonovantanove milanovecentonovantanove virgola quarantacinque) comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero 9.677.419 (novemilioneiseicentoseptantasettemilaquattrocentodiciannove) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, dematerializzate, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione (salvo per le bonus shares di cui oltre), ad un prezzo unitario di emissione pari ad Euro 1,55 (uno virgola cinquantacinque) per ciascuna nuova azione, con imputazione di Euro 1 (uno) a liberazione della parità contabile implicita e il resto a riserva sovrapprezzo, da offrirsi e riservarsi in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, stante l'interesse della società, nell'ambito di un collocamento con trattativa privata, a soci e/o nuovi Investitori Qualificati funzionali allo sviluppo dell'attività della società, dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri Consiglieri, in via disgiunta tra lo-*

*ro, affinché compiano tutti gli atti e le formalità necessarie per dare attuazione ed esecuzione a quanto sopra deliberato entro il giorno 31 marzo 2024 nell'osservanza delle norme di legge e regolamento applicabili.*

*6.9 Il Consiglio di Amministrazione in data 9 febbraio 2024 – a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell'art. 2443 codice civile e della previsione di cui all'art. 6.7 dello statuto sociale vigente - ha deliberato un aumento ulteriore del capitale sociale, a servizio di un meccanismo di azioni premiali (cd. bonus shares), per un importo di massimi nominali euro 2.709.677 (duemilionisettecentonovemilaseicentotantasette), a valere sui conferimenti raccolti nell'ambito dell'aumento di capitale sociale di cui sopra e quindi senza alcun esborso aggiuntivo da parte dei beneficiari, da eseguire mediante emissione di massime n. 2.709.677 (duemilionisettecentonovemilaseicentotantasette) nuove azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e dematerializzate,, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, di cui è prevista l'attribuzione riservata secondo la seguente regolamentazione:*

*(a.1) agli investitori che abbiano versato ciascuno un importo inferiore ad Euro 1.000.000 (unmilione) dell'aumento di capitale sopra deliberato al punto 1), nel rapporto di n. 1 (una) bonus shares ogni n. 10 (dieci) nuove azioni sottoscritte, a condizione che abbiano mantenuto continuativamente e ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte almeno sino allo scadere del sesto mese di calendario successivo alla data del giorno 31 marzo 2024;*

*(a.2) agli investitori che abbiano versato ciascuno un importo almeno pari ad Euro 1.000.000 (unmilione) ed inferiore ad euro 2.999.999 (duemilioninovecentonovantanovemilnovecentonovantanove) dell'aumento di capitale sopra deliberato al punto 1), nel rapporto di (i) n. 1 (una) bonus shares ogni n. 10 (dieci) nuove azioni sottoscritte, a condizione che abbiano mantenuto continuativamente e ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte almeno sino allo scadere del sesto mese di calendario successivo alla data del giorno 31 marzo 2024 e (ii) n. 1 (una) ulteriore bonus shares ogni n. 10 (dieci) nuove azioni sottoscritte, a condizione che abbiano mantenuto continuativamente e ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte almeno sino allo scadere del dodicesimo mese di calendario successivo alla data del giorno 31 marzo 2024;*

*(a.3) agli investitori che abbiano versato ciascuno un importo di euro 3.000.000 (tremilioni) dell'aumento di capitale sopra deliberato al punto 1), nel rapporto di (i) n. 1 (una) bonus shares ogni n. 10 (dieci) nuove azioni sottoscritte, a condizione che abbiano mantenuto continuativamente e inin-*

*terrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte almeno sino allo scadere del sesto mese di calendario successivo alla data del giorno 31 marzo 2024, (ii) n. 1 (una) ulteriore bonus shares ogni n. 10 (dieci) nuove azioni sottoscritte, a condizione che abbiano mantenuto continuativamente e ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte almeno sino allo scadere del dodicesimo mese di calendario successivo alla data del giorno 31 marzo 2024 e (iii) n. 1 (una) ulteriore bonus shares ogni n. 10 (dieci) nuove azioni sottoscritte, a condizione che abbiano mantenuto continuativamente e ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte almeno sino allo scadere del diciottesimo mese di calendario successivo alla data del giorno 31 marzo 2024;*

*(b) il termine finale per l'attribuzione delle azioni rivenienti dal suddetto aumento di capitale, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2439, comma secondo, codice civile, è stabilito in 30 (trenta) giorni successivi dalla scadenza di ciascuno dei periodi di cui alle lettere (a.1), (a.2) (i) e (ii), e (a.3) (i), (ii) e (iii) restando inteso che l'aumento di capitale manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto”;*

*fermo ed invariato il resto dell'articolo in vigore;*

5)

*di conferire ogni e più ampio potere in via disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato ed eventualmente agli altri Consiglieri, in via disgiunta tra loro, anche con facoltà di sub-delega, per compiere tutti gli atti e i negozi necessari, opportuni e/o propedeutici ai fini di cui sopra, ivi inclusi, a titolo indicativo e non esaustivo:*

*a) effettuare, predisporre e presentare ogni dichiarazione, atto o documento per Borsa Italiana S.p.a. e Monte Titoli S.p.A. e ogni altra competente Autorità (ivi inclusi i comunicati stampa che si intendono approvati sin da ora in ogni loro parte), nonché per compiere ogni e qualsiasi attività non riservata dalla legge alla competenza del Consiglio di Amministrazione;*

*b) dare esecuzione agli aumenti di capitale sopra deliberati ad iscrizione al registro delle imprese avvenuta ed, in particolare, per richiedere la sottoscrizione ed il versamento integrale dell'aumento di capitale sopra deliberato al punto 1), in una o più riprese entro il giorno 31 marzo 2024 (termine finale ai sensi dell'art. 2439 codice civile), apportando se del caso alle deliberazioni stesse ed al relativo verbale e allegati tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni non di carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione o iscrizione nel Registro delle Imprese, con tutti i più ampi poteri in ordine alle modalità dell'operazione, fatto presente che qualora allo scadere del predetto termine del 31 marzo 2024 l'aumento di*

*capitale deliberato non fosse integralmente sottoscritto, il capitale sarà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a quel momento;*

*(c) determinare l'esatto ammontare dell'aumento del capitale sociale (che, fermo restando il controvalore massimo fissato, potrà essere eseguito anche solo in parte);*

*(d) fissare la durata dell'offerta e/o del collocamento (che potrà essere anche oggetto di anticipata chiusura rispetto al termine finale di sottoscrizione);*

*(e) determinare gli eventuali lotti di sottoscrizione delle azioni minimi e multipli rispetto a quello minimo, nonché, in caso di eccesso di richieste di sottoscrizione, gli eventuali criteri di riparto delle sottoscrizioni nell'ambito del collocamento, fermo restando che, attese le sopra previste modalità dell'offerta, tali criteri di sottoscrizione assumeranno una valenza esclusivamente interna non addivenendosi ad una formale offerta al pubblico di strumenti finanziari né ad un collocamento al pubblico indistinto;*

*f) la facoltà di mettere a disposizione degli azionisti – anche per il tramite di intermediari autorizzati - un servizio per l'acquisto o la vendita delle frazioni delle nuove azioni mancanti o eccedenti, necessarie per consentire agli azionisti di venire a detenere un numero intero di azioni, in particolare per la gestione dei resti derivanti dal rapporto di spettanza delle Bonus Shares, il tutto nel rispetto della vigente normativa;*

*g) svolgere le formalità presso le Autorità delegando i medesimi a compiere ogni attività inerente e conseguente alla suindicata operazione sul capitale (compresa la richiesta dell'attribuzione del codice ISIN alle Nuove Azioni distinto a seconda della fascia di investimento eseguito dall'investitore);*

6)

*di conferire ogni e più ampio potere in via disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato ed eventualmente agli altri Consiglieri, in via disgiunta tra loro, anche con facoltà di sub-delega, per fare luogo al deposito dei testi di statuto aggiornati in dipendenza delle delibere che precedono, ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile (dapprima con l'inserimento delle clausole transitorie e poi con la variazione del capitale sociale e del numero delle azioni, nonché infine con la soppressione delle relative clausole transitorie una volta integralmente eseguito ciascun aumento o decorso il termine finale di sottoscrizione), a seguito del deposito, ove previsto, dall'attestazione di cui all'art. 2444 codice civile, con facoltà di introdurre nelle deliberazioni stesse tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni non di carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione o iscrizione.”.*

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la trattazione e chiede se vi sono richieste di interventi.

Dopo ampi chiarimenti e approfondimenti, in particolare sulle tempistiche e tecnicismi dell'operazione, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza;
- invita i consiglieri a votare per alzata di mano e/o a voce la proposta di deliberazione sull'argomento in discussione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 10,01 dieci e un minuto) e chiede chi sia favorevole, chi sia contrario ovvero chi si astenga.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: tutti gli amministratori;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno;

non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, viene approvata alle ore 10,03 dieci e tre minuti con manifestazione del voto palese espresso per alzata di mano e/o a voce.

\*\*\*\*

Il Presidente dà atto ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2436, comma sesto, codice civile che lo statuto sociale, in seguito alle delibere sopra assunte (in particolare relative alla cd. clausola transitoria) e quindi invariato per tutta la restante parte, risulta nella sua redazione aggiornata dal testo integrale che con il presente verbale verrà depositato nel Registro delle Imprese e ricorda che le modifiche statutarie di cui alle suddette deliberazioni sopra assunte sono subordinate alle relative iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile (come richiamato dall'art. 2443, terzo comma, codice civile).

\*\*\*\*

Esaurito così ogni argomento all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola su tali argomenti, il Presidente dichiara chiusa la trattazione del punto in oggetto e della riunione e ringrazia tutti gli intervenuti alle ore 10,05 dieci e cinque minuti.

\*\*\*\*

Su richiesta del Presidente io Notaio allego al presente verbale:

- copia della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile, relativa all'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, che al presente verbale allego sotto la lettera "A";

- copia del parere di congruità redatto dal Collegio Sindacale sul prezzo di emissione delle nuove azioni, ai sensi degli artt. 2441, sesto comma, del Codice Civile, che al presente verbale allego sotto la lettera "B";

- lo statuto sociale vigente aggiornato che entrerà in vigore con la relativa iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile (come richiamato dall'art. 2443, terzo comma, codice civile) e che al presente verbale allego sotto la lettera "C".

Del presente atto io Notaio ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 10.30 dieci e trenta minuti, omissa la lettura di quanto allegato per volontà della parte stessa.

Consta il presente atto di dieci fogli scritti sopra trentotto pagine e fin qui della pagina trentanove in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte da me notaio.

F.to Andrea Rossotti

Amedeo Venditti Notaio (l. s.)

Allegato A del n. 20605/7P2.2 di r.p.

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 09 FEBBRAIO 2024  
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A. AI  
SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 6, COD. CIV.**

Il Consiglio di Amministrazione di RedFish Long Term Capital S.p.A (di seguito anche la "Società" o "RFLTC") redige la relazione ai sensi e per gli effetti de, e secondo quanto richiesto da, l'art. 2441, comma 6, cod. civ. (la "Relazione"), al fine di (i) illustrare le ragioni per le quali il Consiglio di Amministrazione intende procedere all'esercizio parziale della Delega (come *infra* definita) escludendo il diritto di opzione e (ii) illustrare le modalità di determinazione del Prezzo di Sottoscrizione (come *infra* definito).

\*\*\*

**1. Introduzione**

La presente Relazione viene redatta dal Consiglio di Amministrazione di RFLTC ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2441, comma 6, e 2443 cod. civ. e viene messa a disposizione del Collegio Sindacale ai sensi del medesimo articolo.

Si precisa sin d'ora che il Collegio Sindacale e la società di revisione di RFLTC hanno manifestato la propria disponibilità alla rinuncia dei termini di cui all'art. 2441, comma 6, cod. civ..

**2. Termini e condizioni della delega**

Il Consiglio di Amministrazione della Società intende procedere ad esercitare, parzialmente, la delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria di RFLTC in data 24 Luglio 2020 – avente ad oggetto la facoltà seguente, ai sensi dell'art. 6.2 dello Statuto sociale: "È attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443, comma 1, codice civile, la facoltà, da esercitare entro il termine massimo dalla data di iscrizione della società presso il Registro delle imprese di aumentare, in una o più volte, a pagamento, anche in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di Euro 30.000.000,00 (trenta milioni/00) comprensivo di sovrapprezzo, con limite massimo complessivo di Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) per ciascun Socio o nuovo investitore, da attuarsi mediante emissione di nuove Azioni ordinarie, da offrirsi alternativamente, in tutto o in parte: (i) in opzione ai Soci; o (ii) in sottoscrizione a terzi, con esclusione del diritto di opzione, che siano portatori di interessi omogenei a quelli degli altri Soci e/o, in ragione delle loro esperienze, conoscenze e competenze, offrano garanzie di portare un contributo positivo al raggiungimento dell'oggetto sociale e alla gestione della Società.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di determinare, per ogni singola tranche, il prezzo finale di emissione, anche differente per ciascuna tranche (e dunque di fissare la parte di prezzo da imputarsi a sovrapprezzo), in applicazione dell'art. 2441, comma IV, codice civile, e delle altre norme di legge vigenti in materia." (la "Delega")

ciò al fine di deliberare un aumento di capitale sociale della Società, scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2441, commi 5 e 6, e 2443 cod. civ. per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, pari a massimi Euro 14.999.999,45 (quattordicimilioni novecentonovantanovemila novecentonovantanove virgola quarantacinque) rivolto a Investitori Qualificati (l'"AUCAP").



*Ai sensi della Delega, altresì "Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri necessari al fine di stabilire, per ogni singola tranche:*

*- i termini entro i quali le singole tranche di aumento di capitale potranno essere sottoscritte e versate dagli aventi diritto;*

*- il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio (ivi inclusa la possibilità di compensare il debito da conferimento con crediti certi, liquidi ed esigibili);*

*- la determinazione del prezzo di emissione in linea con la prassi di mercato per simili operazioni, e sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia.*

*Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di prevedere che, qualora l'aumento di capitale o le singole tranche di aumento di capitale di volta in volta deliberati non vengano integralmente sottoscritti entro il relativo termine all'uopo fissato, il capitale sociale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2439 codice civile.*

*Al Consiglio di Amministrazione è attribuito altresì ogni più ampio potere per dare esecuzione alle delibere assunte in esercizio delle deleghe di cui sopra, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti modifiche allo statuto."*

Al fine quindi dell'identificazione dei terzi sottoscrittori, il Consiglio di Amministrazione verificherà la rispondenza dei criteri di ciascun soggetto a quanto previsto dalla delega ovvero che i terzi siano portatori di interessi omogenei a quelli degli altri Soci e/o, in ragione delle loro esperienze, conoscenze e competenze, offrano garanzie di portare un contributo positivo al raggiungimento dell'oggetto sociale e alla gestione della Società.

In data 11 febbraio 2021, il Consiglio di Amministrazione della Società, in attuazione parziale della Delega e con facoltà di esercitare tale delega per la parte residua, nei termini e limiti massimi complessivi stabiliti dall'assemblea stessa e risultanti dallo statuto sociale, ha deliberato un aumento di capitale sottoscritto per Euro 4.663.899,75 (quattromilioni seicentosessantatremila ottocentonovantanove virgola settantacinque). Successivamente in data 03 agosto 2021 si è tenuto un ulteriore Consiglio di Amministrazione della Società, dove in attuazione parziale della Delega e con facoltà di esercitare tale delega per la parte residua, nei termini e limiti massimi complessivi stabiliti dall'assemblea stessa e risultanti dallo statuto, ha deliberato un aumento di capitale sottoscritto per Euro 5.297.000,00 (cinquemilioni duecentonovantasettemila virgola zero).

Alla luce di quanto precede, in esercizio ulteriore della Delega, il Consiglio di Amministrazione della Società intende (i) deliberare l'AUCAP; (ii) fissare in massime n. 9.677.419 (novemilioneiseicentosettantasettemilaquattrocentodiciannove/00) le azioni ordinarie RFLTC di nuova emissione derivanti dall'AUCAP (oltre le eventuali *bonus shares* per un valore massimo di 2.709.677 azioni), che saranno dematerializzate, prive del valore nominale con godimento regolare (le "Nuove Azioni"); (iii) fissare in Euro 1,55 (uno virgola cinquantacinque) il prezzo unitario di emissione delle Nuove Azioni di cui Euro 1,00 (un euro) per ogni Nuova Azione imputati a capitale mentre la restante parte, pari a Euro 0,55 (zero virgola cinquantacinque) imputata a sovrapprezzo (il "**Prezzo di Sottoscrizione**"); (iv) fissare nel 31 marzo 2024 il termine finale (il "**Termine Finale**") di sottoscrizione delle Nuove Azioni con facoltà di chiudere l'aumento di capitale sociale anche anticipatamente ed in qualunque momento in relazione alle sottoscrizioni raccolte, anche per singole *tranches*, (v) stabilire che l'aumento di capitale sociale mantenga efficacia anche se parzialmente sottoscritto, per cui, qualora allo scadere del predetto

termine l'aumento di capitale deliberato non fosse integralmente sottoscritto, il capitale sociale sia aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a quel momento; (vi) disapplicare il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., sussistendo un preciso interesse sociale (di cui infra); (vii) prevedere che le Nuove Azioni siano ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan ("EGM") al pari delle altre azioni ordinarie RFLTC.

L'aumento di capitale potrà essere sottoscritto anche da Investitori Qualificati che abbiano eventualmente già sottoscritto obbligazioni emesse dalla Società, non convertibili, ma che potrebbero essere convertite in capitale sociale della Società a seguito di opportuni accordi con i sottoscrittori.

Si precisa che l'AUCAP e l'offerta delle Nuove Azioni è in esenzione dalle disposizioni in tema di offerta al pubblico di strumenti finanziari e pubblicazione del prospetto, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Regolamento (UE) 2017/1129 e s.m.i. essendo diretta a Investitori Qualificati e non rappresenta una operazione con parti correlate ai sensi della normativa applicabile.

Ad esito dell'AUCAP, sul presupposto che lo stesso venga integralmente sottoscritto, la Delega risulterebbe ancora capiente per una parte residua di Euro 5.039.100,25.

Ai fini del proposto aumento di capitale, viene attestato che la Società non versa nelle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 codice civile e che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente versato ai sensi dell'art. 2438 codice civile,

### 3. Motivazioni dell'esercizio della Delega

L'esercizio della Delega – con la conseguente delibera dell'AUCAP – è giustificata dalla volontà di cogliere una opportunità strategica, consistente nell'ampliamento della compagine sociale per effetto dell'ingresso nel capitale sociale di RFLTC di investitori qualificati (gli "Investitori Qualificati").

Ad esito della sottoscrizione integrale dell'AUCAP, gli Investitori Qualificati verrebbero a detenere una partecipazione complessiva massima pari al 33,59% (trentatré virgola cinquantanove) circa del capitale sociale di RFLTC, con limite massimo complessivo di investimento di Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) per ciascun Socio o nuovo investitore, come previsto nelle condizioni della Delega e, in ogni caso, senza obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi dell'art. 106, del d. lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.) in quanto non si determinerà il superamento della soglia rilevante.

Per finalità di completezza si segnala che non è prevista la stipula di alcun patto parasociale o accordo di altra natura con gli Investitori Qualificati.

L'esercizio della Delega consente, quindi, di rispondere in modo efficiente e tempestivo alle opportunità di investimento manifestatesi in pipeline, così da consentire la prosecuzione del perseguimento delle strategie di sviluppo dell'attività sociale di RFLTC ai sensi dello statuto sociale.

In particolare, i fondi derivanti dal prospettato aumento di capitale sociale sarebbero impiegati, in particolare, nell'acquisizione di una partecipazione di minoranza nella società Industrie Polieco – M.P.B. S.p.a., altrimenti non attuabile, con cui la Società ha sottoscritto un contratto di investimento a tali fini.



Tale investimento, unitamente ad altre potenziali operazioni di investimento che la società ha attualmente in analisi, presenta delle caratteristiche strategiche specifiche, ovvero aziende target dimensionalmente più grandi (in termini di fatturato ed Ebitda) rispetto alle società attualmente in portafoglio e con dei flussi attesi in termini di dividendi, importanti e che si ritengono ragionevolmente costanti nel tempo, che rappresenteranno un importante flusso di cassa per i prossimi esercizi.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ritiene integrato il requisito della sussistenza dell'interesse sociale di cui all'art. 2441, comma 5, cod. civ.

#### **4. Tempistiche dell'AUCAP**

Il termine ultimo di sottoscrizione dell'AUCAP viene fissato al giorno 31 marzo 2024. Seguono le attività di pubblicazione presso gli uffici competenti come per legge.

#### **5. Ammontare della Delega e Prezzo di Sottoscrizione**

La somma dell'ammontare massimo dell'AUCAP (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega è pari a Euro 14.999.999,45 (quattordicimilioni novecentonovantanove mila novecentonovantanove virgola quarantacinque).

Il Prezzo di Sottoscrizione delle Nuove Azioni – pari a Euro 1,55 (uno virgola cinquantacinque), di cui Euro 1,00 (un euro) per ogni Nuova Azione imputati a capitale mentre la restante parte, pari a Euro 0,55 (zero virgola cinquantacinque) imputata a sovrapprezzo – viene determinato nel rispetto dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., il quale prevede che la determinazione di tale prezzo avvenga in base al patrimonio netto, tenendo conto dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Il Consiglio di Amministrazione intende determinare il Prezzo di Sottoscrizione sulla base delle seguenti considerazioni:

- il Prezzo di Sottoscrizione è certamente superiore al valore del patrimonio netto per azione ordinaria RFLTC; infatti, dal bilancio intermedio al 30 giugno 2023, il patrimonio netto di RFLTC risulta pari a Euro 29.626.950,00 (ventinove milioni seicentoventiseimila novecentocinquanta/00), con un valore per azione ordinaria pari a Euro 1,548 (un euro virgola cinquecentoquarantotto); dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, il patrimonio netto di RFLTC risulta pari a Euro 16.460.447,00 (sedecimilioni quattrocentosessantamila quattrocentoquarantasette/00), con un valore per azione ordinaria pari a Euro 1,14 (un euro e quattordici centesimi);
- il Consiglio di Amministrazione ritiene che nonostante EGM non sia un mercato regolamentato, il prezzo di mercato delle azioni RFLTC sia un significativo indicatore del valore della Società, tenuto conto delle condizioni pro tempore vigenti sul mercato e dei volumi scambiati sulle azioni ordinarie RFLTC. Al riguardo si segnala che la media dei prezzi di negoziazione delle azioni ordinarie RFLTC su EGM nel semestre precedente la data del 06 febbraio 2024 (ponderata sulla base dei volumi scambiati) è stata pari a Euro 1,37 (uno virgola trentasette) per azione ordinaria, mentre la media aritmetica è stata pari a Euro 1,37 (uno virgola trentasette). Peraltro, si precisa che (i), negli ultimi n. 3 mesi, la media dei prezzi di negoziazione delle azioni ordinarie RFLTC su EGM (ponderata sulla base dei volumi scambiati) è stata pari a Euro 1,36 (uno virgola trentasei) per azione ordinaria, ed una media aritmetica pari anch'essa a Euro 1,33 (uno virgola trentatre).

Alla luce di quanto precede, il Prezzo di Sottoscrizione risulta rispettoso di quanto previsto (i) dalla Delega in punto di parità contabile implicita e dell'area dei soggetti cui può essere riservato l'aumento e (ii) dall'art. 2441, comma 6, cod. civ.

Al fine di tenere in considerazione anche il valore dell'azione sul mercato di quotazione, negli ultimi sei mesi, per le azioni di nuova emissione è prevista l'emissione di Nuove Azioni associate all'importo in sottoscrizione, associando allo stesso la presente struttura di azioni premio (bonus shares), ovvero:

1. una azione bonus ogni 10 azioni sottoscritte, assegnata dopo 6 mesi dal Termine Finale di perfezionamento dell'aumento di capitale, per chi investe meno di 1 milione;
2. una azione bonus ogni 10 azioni sottoscritte, assegnata dopo 6 mesi dal Termine Finale di perfezionamento dell'aumento di capitale, ed una ulteriore azione bonus ogni 10 azioni sottoscritte, dopo 12 mesi dal Termine Finale di perfezionamento dell'aumento di capitale, per chi investe almeno Euro 1 milione ma meno di Euro 2,999 milioni;
3. una azione bonus ogni 10 azioni sottoscritte, assegnata dopo 6 mesi dal Termine Finale di perfezionamento dell'aumento di capitale, ed una ulteriore azione bonus ogni 10 azioni sottoscritte, dopo 12 mesi dal Termine Finale di perfezionamento dell'aumento di capitale, più una azione bonus ogni 10 azioni sottoscritte, assegnata dopo 18 mesi dal Termine Finale di perfezionamento dell'aumento di capitale, per chi investe Euro 3 milioni.

A ciascuna delle tre categorie precedenti sarà assegnato uno specifico ISIN. Nel caso in cui il sottoscrittore non mantenesse le azioni sottoscritte per i periodi indicati, le azioni si trasformeranno in azioni ordinarie con ISIN IT0005549354.

Si specifica inoltre che il periodo temporale di assegnazione delle bonus shares si riferisce al possesso ininterrotto del totale delle Nuove Azioni sottoscritte da parte dei sottoscrittori, che dovranno comunicare all'Emittente la situazione delle azioni, a ciascuna scadenza, all'interno del proprio Dossier Titoli.

Il numero massimo di azioni bonus che potranno essere assegnate in corrispondenza della sottoscrizione del valore massimo dell' AUCAP sono pari a 2.709.677 (duemilioni settecentonovemilaseicentoseventasette) azioni bonus che saranno assegnate sulla base dei criteri indicati.

## 6. Nuovo capitale sociale

Per effetto della sottoscrizione integrale dell'AUCAP, il capitale sociale di RFLTC risulterebbe composto da massime n. 28.813.205 (ventottomilioni ottocottredicimila duecentocinque/00) azioni ordinarie, oltre alle eventuali bonus shares suddette.

Si fa presente che all'esito del programma aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 codice civile, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio relativi ai Warrant di cui ed ai sensi del Regolamento dei "Warrant RFLTC 2023-2025" così come il numero delle Azioni relativo al Piano di Stock Option.

## **7. Godimento delle azioni di nuova emissione**

Le Nuove Azioni derivanti dalla sottoscrizione dell'AUCAP avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi sottoscrittori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data dell'emissione e si prevede che saranno ammesse alle negoziazioni sul mercato *Euronext Growth Milan* ("EGM") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. al pari delle altre azioni ordinarie della Società, in base alla normativa di legge e regolamentare applicabile.

\*\*\*

Milano, 09 Febbraio 2024



Il Presidente del consiglio di  
amministrazione  
*Paolo Pescetto*

Allegato B del n. 20405/7P22 del rep.

**PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE SULLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI PER  
AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE**

Agli azionisti della società Redfish LongTerm Capital S.p.A.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Redfish LongTerm Capital S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione di Redfish LongTerm Capital S.p.A. (di seguito "RFLTC" o la "Società"), in data odierna, ha deciso di esercitare, parzialmente, la delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria di RFLTC del 24 luglio 2020, avente ad oggetto la facoltà seguente, ai sensi dell'art. 6.7 dello Statuto Sociale: "È attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443, comma 1, codice civile, la facoltà, da esercitare entro il termine massimo dalla data di iscrizione della società presso il Registro delle imprese di aumentare, in una o più volte, a pagamento, anche in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di Euro 30.000.000,00 (trenta milioni/00) comprensivo di sovrapprezzo, con limite massimo complessivo di Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) per ciascun Socio o nuovo investitore, da attuarsi mediante emissione di nuove Azioni ordinarie, da offrirsi alternativamente, in tutto o in parte: (i) in opzione ai Soci; o (ii) in sottoscrizione a terzi, con esclusione del diritto di opzione, che siano portatori di interessi omogenei a quelli degli altri Soci e/o, in ragione delle loro esperienze, conoscenze e competenze, offrano garanzie di portare un contributo positivo al raggiungimento dell'oggetto sociale e alla gestione della Società.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di determinare, per ogni singola tranche, il prezzo finale di emissione, anche differente per ciascuna tranche (e dunque di fissare la parte di prezzo da imputarsi a sovrapprezzo), in applicazione dell'art. 2441, comma IV, codice civile, e delle altre norme di legge vigenti in materia".

In particolare, il Consiglio di Amministrazione intende (i) deliberare l'AUCAP; (ii) fissare in massime n. 9.677.419 le azioni ordinarie RFLTC di nuova emissione derivanti dall'AUCAP (oltre eventuali bonus shares per un valore massimo di 2.709.677 azioni), che saranno dematerializzate, prive del valore nominale con godimento regolare (le "Nuove Azioni"); (iii) fissare in Euro 1,55 il prezzo unitario di emissione delle Nuove Azioni di cui Euro 1,00 per ogni Nuova Azione imputati a capitale mentre la restante parte, pari a Euro 0,55 imputata a sovrapprezzo (il "Prezzo di Sottoscrizione"); (iv) fissare nel 31 marzo 2024 il termine finale (il "Termine Finale") di sottoscrizione delle Nuove Azioni con facoltà di chiudere l'aumento anche anticipatamente ed in qualunque momento in relazione alle sottoscrizioni raccolte, anche per singole tranches, (v) stabilire che l'aumento mantenga efficacia anche se parzialmente sottoscritto, per cui, qualora allo scadere del predetto termine l'aumento di capitale deliberato non fosse integralmente sottoscritto, il capitale sociale sia aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a quel momento; (vi) disapplicare il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., sussistendo un preciso interesse sociale; (vii) prevedere che le Nuove Azioni siano ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan ("EGM") al pari delle altre azioni ordinarie RFLTC.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature: Andrea Foresti]*

*[Handwritten initials: MC]*

Ad esito dell'AUCAP, nel presupposto che lo stesso venga integralmente sottoscritto, la Delega risulterebbe ancora copiente per una parte residua di Euro 5.039.100,25.

Nella sua relazione il Consiglio di Amministrazione chiarisce le motivazioni di esercizio della delega, con conseguente delibera dell'AUCAP ed esclusione del diritto di opzione, a sostegno della possibilità concessa dall'art. 2441 quinto comma del codice civile. Tale operazione costituisce per la società un'opportunità strategica, consistente nell'ampliamento della compagine sociale per effetto dell'ingresso nel capitale sociale di RFLTC di Investitori Qualificati. Ad esito della sottoscrizione integrale dell'AUCAP, gli Investitori Qualificati verrebbero a detenere una partecipazione complessiva massima pari al 33,59% circa del capitale sociale e dei diritti di voto di RFLTC, con limite massimo complessivo di investimento di Euro 3.000.000,00 per ciascun Socio o nuovo investitore, come previsto nelle condizioni della Delega e, in ogni caso, senza obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi dell'art. 106, del d. lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.) in quanto non si determinerà il superamento della soglia rilevante.

Gli amministratori chiariscono inoltre che l'esercizio della delega consentirà alla società di rispondere ad opportunità di investimenti manifestatesi in pipeline, che consentiranno la prosecuzione del perseguimento delle strategie di sviluppo dell'attività sociale di RFLTC. In particolare, i fondi derivanti dall'AUCAP saranno impiegati nell'acquisizione di una partecipazione di minoranza nella società Industrie Polieco - M.P.B. SpA altrimenti non attuabile. Tale investimento, unitamente ad altre potenziali operazioni, consente alla società di entrare in aziende target dimensionalmente più grandi rispetto a quelle attualmente in portafoglio e con flussi di cassa attesi in termini di dividendi più importanti e che si ritengono ragionevolmente costanti nel tempo.

Per quanto riguarda il prezzo di emissione delle Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione ha proposto di fissare il prezzo unitario per singola azione in euro 1,55, tale valore è stato determinato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441 comma 6 c.c., il quale prevede che il prezzo di emissione non possa essere inferiore al valore unitario per azione risultante dal patrimonio netto della Società e tenendo conto dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Relativamente al valore del patrimonio netto della società alla data del 30 giugno 2023 (data dell'ultima situazione patrimoniale regolarmente approvata dalla Società), risultava pari a euro 29.626.950,00 e il numero complessivo di azioni emesse pari a 19.135.786; pertanto, il rapporto tra il patrimonio netto e il numero di azioni è pari a euro 1,548.

Con riguardo all'andamento delle quotazioni dell'ultimo semestre, la relazione dell'organo amministrativo segnala che la media dei prezzi di negoziazione delle azioni ordinarie RFLTC su EGM nel semestre precedente la data del 06 febbraio 2024 (ponderata sulla base dei volumi scambiati) è stata pari a euro 1,37 per azione ordinaria, mentre la media aritmetica è stata anch'essa pari a euro 1,37.

MC

Il Prezzo di Sottoscrizione risulta quindi rispettoso di quanto previsto (i) dalla Delega in punto di parità contabile implicita e dell'area dei soggetti cui può essere riservato l'aumento e (ii) dall'art. 2441, comma 6, cod. civ.

Per le azioni di nuova emissione è prevista, inoltre un eventuale emissione di Nuove Azioni collegate all'importo in sottoscrizione, associando allo stesso la presente struttura di azioni premio (bonus shares), ovvero:

- una azione bonus ogni 10 azioni sottoscritte, assegnata dopo 6 mesi dal Termine Finale di perfezionamento dell'aumento di capitale, per chi investe meno di 1 milione;
- una azione bonus ogni 10 azioni sottoscritte, assegnata dopo 6 mesi dal Termine Finale di perfezionamento dell'aumento di capitale, ed una ulteriore azione bonus ogni 10 azioni sottoscritte, dopo 12 mesi dal Termine Finale di perfezionamento dell'aumento di capitale, per chi investe almeno Euro 1 milione ma meno di Euro 2,999 milioni;
- una azione bonus ogni 10 azioni sottoscritte, assegnata dopo 6 mesi dal Termine Finale di perfezionamento dell'aumento di capitale, ed una ulteriore azione bonus ogni 10 azioni sottoscritte, dopo 12 mesi dal Termine Finale di perfezionamento dell'aumento di capitale, più una azione bonus ogni 10 azioni sottoscritte, assegnata dopo 18 mesi dal Termine Finale di perfezionamento dell'aumento di capitale, per chi investe Euro 3 milioni.


Il numero massimo di azioni bonus che potranno essere assegnate in corrispondenza della sottoscrizione del valore massimo dell'AUCAP è pari a 2.709.677 azioni bonus che saranno assegnate sulla base dei criteri indicati.

Poiché l'emissione di bonus share gratuite potrebbe generare, al momento della loro effettiva emissione, uno sconto implicito differito del Prezzo di sottoscrizione, la società ha dato incarico ad un esperto di redigere una *fairness opinion* relativa alla valutazione della congruità, dal punto di vista finanziario, del Prezzo di sottoscrizione dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma del c.c. anche alla luce della potenziale emissione di bonus share.

L'esperto ha valutato l'impatto dell'emissione delle Bonus Share analizzando:

- da un lato il Business Plan 2023-2025 che mostra l'andamento della società alla luce dell'effettuazione dell'investimento in Polieco M.P.B. SPA (non attuabile senza effettuazione dell'AUCAP);
- dall'altro lato la struttura della compagine sociale della società, calcolando il numero delle bonus share potenzialmente emettibili sulla base di percentuali determinate dalle fasce di investimento parametriche con l'attuale compagine societaria.

L'esperto, al termine delle sue analisi, conclude ritenendo che il prezzo di sottoscrizione, pari ad euro 1,55 (inclusivo di sovrapprezzo) relativo all'Aumento di Capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma del c.c., sia congruo da un punto di vista finanziario anche



*Handwritten signature*

*Handwritten signature: Andrea Pasoli*

*Handwritten initials: MC*

tenuto conto della più elevata emissione azionaria relativa alle bonus share.

\*\*\* \*\*

Ciò premesso, è intenzione di questo Collegio esprimere il proprio parere di accompagnamento alla Relazione dell'Organo Amministrativo, in ottemperanza, tra l'altro, a quanto previsto dall'art. 2441, commi 5 e 6, c.c..

Il Collegio Sindacale rinuncia sin da ora ai termini previsti dall'art. 2441 comma 6 del codice civile.

Il Collegio Sindacale osserva quanto segue:


- a) la Relazione dell'Organo Amministrativo chiarisce la natura, le cause e il tipo dell'aumento di capitale proposto;
- b) l'Aumento di Capitale risulta coerente rispetto agli scopi sociali e la sua previsione e attuazione è improntata ai principi di corretta amministrazione e rispettosa dei limiti di legge e delle previsioni statutarie;
- c) l'Aumento di Capitale per massimi euro 14.999.999,45, comprensivi del sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, prevede l'emissione di complessive n. 9.677.419 Azioni Ordinarie della Società ad un valore unitario pari ad euro 1,55. L'Organo amministrativo ha inoltre previsto la possibile emissione di bonus share ai sottoscrittori alle sopra specificate condizioni.
- d) il prezzo di sottoscrizione determinato dall'Organo Amministrativo in euro 1,55 ad azione tiene in considerazione quanto indicato dal codice civile all'art. 2441 comma 6 ovvero non è inferiore al valore del patrimonio netto e all'andamento delle quotazioni del titolo degli ultimi sei mesi;

dalle informazioni ricevute, la documentazione esaminata, le valutazioni eseguite e le verifiche effettuate sulle circostanze sopra elencate, il Collegio Sindacale ritiene che i criteri individuati dagli amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni ai fini della proposta di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c. siano ragionevoli ed esprime parere favorevole sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

Milano, 09 febbraio 2024

Per il Collegio Sindacale

Il Presidente

  
\_\_\_\_\_  
(Dott. Filippo Caravati)

Allegato C del n. 20405/7922 di rep.

## **STATUTO**

### **Art. 1**

#### **Denominazione**

È costituita una società per azioni denominata

**"REDFISH LONGTERM CAPITAL S.p.A."**

senza vincoli di rappresentazione grafica.

### **Art. 2**

#### **Oggetto**

**2.1** La Società ha per oggetto le seguenti attività:

a) l'assunzione di partecipazioni e interessenze, sotto qualsiasi forma, anche di co-investimento in operazioni che prevedano il coinvolgimento di più soggetti in consorzio o investimento sindacato (cd club deal), in società, enti, consorzi, compresi quelli aventi lo scopo di agevolare il risanamento finanziario delle imprese, o associazioni, italiani ed esteri, con l'obiettivo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento del valore nel lungo periodo di tali società attraverso l'esercizio dei propri diritti sociali e parasociali; la suddetta attività è svolta senza che la società rispetti alcun vincolo specifico e predeterminato in relazione alle modalità o ai criteri per l'investimento del proprio patrimonio, quali, ad esempio, eventuali limiti di concentrazione, il ricorso o meno alla leva finanziaria secondo criteri predefiniti, il raggiungimento di eventuali obiettivi di rendimento target, l'eventuale ciclo temporale degli investimenti, i settori economici di riferimento, il livello di indebitamento, o la situazione contabile/finanziaria/economica delle società target;

b) prestazione di servizi a supporto di società ed enti partecipati;

c) il finanziamento, il coordinamento tecnico, finanziario e gestionale di società, enti, consorzi o associazioni italiani ed esteri partecipati;

d) la compravendita, la permuta, la locazione e l'amministrazione di immobili;

e) la locazione finanziaria di beni mobili e immobili (dal lato passivo).

**2.2** La Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e personali anche a favore di terzi, che saranno ritenute utili dagli amministratori

per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate.

### **Art. 3**

#### **Sede**

##### **3.1 La Società ha sede in Milano.**

**3.2** La sede della Società può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune ovvero in altri comuni in Italia con delibera dell'organo amministrativo, fermo restando che il trasferimento della sede all'estero deve invece essere deliberata dall'Assemblea.

La Società, con delibera dell'organo amministrativo, può istituire, modificare e sopprimere, in località diverse dalla sede sociale, sedi secondarie, filiali, uffici, agenzie e rappresentanze in Italia, mentre l'istituzione o soppressione di sedi secondarie, filiali, uffici, agenzie e rappresentanze all'estero è deliberata dall'Assemblea dei Soci.

### **Art. 4**

#### **Durata**

**4.1** La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

### **Art. 5**

#### **Domiciliazione**

**5.1** Per i rapporti con la Società, il domicilio dei Soci è quello risultante dal Libro Soci. Nel Libro Soci potrà essere indicato, ove comunicato, anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica di ciascun Socio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Libro Soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

**5.2** Per i rapporti con la Società, il domicilio degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, se nominato, è quello risultante all'atto della loro nomina o quello successivamente: comunicato a mezzo di lettera raccomandata o PEC.

## **TITOLO II**

### **Capitale - Azioni**

#### **Art. 6**

##### **Misura del Capitale e Categorie di Azioni**

**6.1** Il capitale sociale è pari a Euro 19.135.786 (diciannovemilioni centotrentacinquesettecentoottantasei) suddiviso in n. 19.135.786 (diciannovemilioni centotrentacinquesettecentoottantasei) azioni senza indicazione del valore nominale espresso, di cui:

- n. 19.125.786 (diciannovemilioni centoventicinquesettecentoottantasei) azioni ordinarie; e
- n. 10.000 (diecimila) Azioni di categoria X riservate esclusivamente ai soci promotori ("**Azioni X**").

**6.2** Le azioni ordinarie e le Azioni X attribuiscono ai loro titolari identici diritti amministrativi e patrimoniali, fatta salva l'attribuzione dello speciale diritto delle Azioni X al riparto dell'utile netto previsto dal seguente Art. 30.3 del presente Statuto, nonché quanto altro disposto nel presente Statuto. Ove non diversamente specificato nel presente Statuto, per "Azioni", si intendono indistintamente le azioni ordinarie e le Azioni X.

**6.3** Le deliberazioni di emissione di nuove azioni ordinarie non richiede l'autorizzazione delle Assemblee speciali di alcuna categoria di azioni.

**6.4** In caso di aumento di capitale mediante emissione in tutto o in parte di Azioni X, il diritto di opzione spettante ai sensi dell'articolo 2441 c.c. potrà essere esercitato in via prioritaria dai titolari di Azioni X, nei limiti di capienza del numero di Azioni X di nuova emissione e nel rispetto del diritto di opzione spettante a tutte le Azioni ai sensi di legge, salve le ipotesi di deroga previste dalla legge.

**6.5** La Società potrà altresì creare ed emettere ulteriori categorie di azioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2376 c.c., in quanto applicabile.

**6.6** L'Assemblea dei Soci può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione a Soci o a gruppi di Soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese nelle quali la Società abbia partecipazioni, il tutto nei limiti di legge e nel rispetto del diritto dei Soci alla parità di trattamento.

**6.7** È attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443, primo comma, codice civile, la facoltà, da esercitare entro il termine del 19 febbraio 2025, di aumentare, in una o più volte, a pagamento, anche in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di Euro 30.000.000,00

(trenta milioni/00) comprensivo di sovrapprezzo, con limite massimo complessivo di Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) per ciascun socio o nuovo investitore, da attuarsi mediante emissione di nuove azioni ordinarie, da offrirsi alternativamente, in tutto o in parte: (i) in opzione ai soci; o (ii) con esclusione del diritto di opzione, in sottoscrizione a terzi che siano portatori di interessi omogenei a quelli degli altri soci e/o, in ragione delle loro esperienze, conoscenze e competenze, offrano garanzie di portare un contributo positivo al raggiungimento dell'oggetto sociale e alla gestione della Società.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di determinare, per ogni singola tranche, il prezzo finale di emissione, anche differente per ciascuna tranche (e dunque di fissare la parte di prezzo da imputarsi a sovrapprezzo), in applicazione dell'art. 2441, quarto comma, codice civile, e delle altre norme di legge vigenti in materia.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri necessari al fine di stabilire, per ogni singola tranche:

- i termini entro i quali le singole tranche di aumento di capitale potranno essere sottoscritte e versate dagli aventi diritto;
- il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio (ivi inclusa la possibilità di compensare il debito da conferimento con crediti certi, liquidi ed esigibili);
- la determinazione del prezzo di emissione in linea con la prassi di mercato per simili operazioni, e sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di prevedere che, qualora l'aumento di capitale o le singole tranche di aumento di capitale di volta in volta deliberati non vengano integralmente sottoscritti entro il relativo termine all'uopo fissato, il capitale sociale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2439 codice civile.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuito altresì ogni più ampio potere per dare esecuzione alle delibere assunte in esercizio delle deleghe di cui sopra, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti modifiche allo statuto.

**6.8** Il Consiglio di Amministrazione in data 9 febbraio 2024 – a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell'art. 2443 codice civile e della previsione di cui all'art. 6.7 dello statuto sociale vigente - ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per complessivi massimi euro 14.999.999,45 (quattordicimilioninovecentonovantanovemilaseicentonovantanove virgola quarantacinque) comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero 9.677.419 (novemiliseicentoseptantasettemilaquattrocentodiciannove) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, dematerializzate, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione (salvo per le bonus shares di cui oltre), ad un prezzo unitario di emissione pari ad Euro 1,55 (uno virgola cinquantacinque) per ciascuna nuova azione, con imputazione di Euro 1 (uno) a liberazione della parità contabile implicita e il resto a riserva sovrapprezzo, da offrirsi e riservarsi in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, stante l'interesse della società, nell'ambito di un collocamento con trattativa privata, a soci e/o nuovi Investitori Qualificati funzionali allo sviluppo dell'attività della società, dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri Consiglieri, in via disgiunta tra loro, affinché compiano tutti gli atti e le formalità necessarie per dare attuazione ed esecuzione a quanto sopra deliberato entro il giorno 31 marzo 2024 nell'osservanza delle norme di legge e regolamento applicabili.

**6.9** Il Consiglio di Amministrazione in data 9 febbraio 2024 – a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell'art. 2443 codice civile e della previsione di cui all'art. 6.7 dello statuto sociale vigente - ha deliberato un aumento ulteriore del capitale sociale, a servizio di un meccanismo di azioni premiali (cd. bonus shares), per un importo di massimi nominali euro 2.709.677 (duemilionsettecentonovemilaseicentoseptantasette), a valere sui conferimenti raccolti nell'ambito dell'aumento di capitale sociale di cui sopra e quindi senza alcun esborso aggiuntivo da parte dei beneficiari, da eseguire mediante emissione di massime n. 2.709.677 (duemilionsettecentonovemilaseicentoseptantasette) nuove azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della

loro emissione, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e dematerializzate,, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, di cui è prevista l'attribuzione riservata secondo la seguente regolamentazione:

(a.1) agli investitori che abbiano versato ciascuno un importo inferiore ad Euro 1.000.000 (unmilione) dell'aumento di capitale sopra deliberato al punto 1), nel rapporto di n. 1 (una) bonus shares ogni n. 10 (dieci) nuove azioni sottoscritte, a condizione che abbiano mantenuto continuativamente e ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte almeno sino allo scadere del sesto mese di calendario successivo alla data del giorno 31 marzo 2024;

(a.2) agli investitori che abbiano versato ciascuno un importo almeno pari ad Euro 1.000.000 (unmilione) ed inferiore ad euro 2.999.999 (duemilioninovecentonovantanovemilanovecentonovantanove) dell'aumento di capitale sopra deliberato al punto 1), nel rapporto di (i) n. 1 (una) bonus shares ogni n. 10 (dieci) nuove azioni sottoscritte, a condizione che abbiano mantenuto continuativamente e ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte almeno sino allo scadere del sesto mese di calendario successivo alla data del giorno 31 marzo 2024 e (ii) n. 1 (una) ulteriore bonus shares ogni n. 10 (dieci) nuove azioni sottoscritte, a condizione che abbiano mantenuto continuativamente e ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte almeno sino allo scadere del dodicesimo mese di calendario successivo alla data del giorno 31 marzo 2024;

(a.3) agli investitori che abbiano versato ciascuno un importo di euro 3.000.000 (tremilioni) dell'aumento di capitale sopra deliberato al punto 1), nel rapporto di (i) n. 1 (una) bonus shares ogni n. 10 (dieci) nuove azioni sottoscritte, a condizione che abbiano mantenuto continuativamente e ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte almeno sino allo scadere del sesto mese di calendario successivo alla data del giorno 31 marzo 2024, (ii) n. 1 (una) ulteriore bonus shares ogni n. 10 (dieci) nuove azioni sottoscritte, a condizione che abbiano mantenuto continuativamente e ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte almeno sino allo scadere del dodicesimo mese di calendario successivo alla data del giorno 31

marzo 2024 e (iii) n. 1 (una) ulteriore bonus shares ogni n. 10 (dieci) nuove azioni sottoscritte, a condizione che abbiano mantenuto continuativamente e ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte almeno sino allo scadere del diciottesimo mese di calendario successivo alla data del giorno 31 marzo 2024;

(b) il termine finale per l'attribuzione delle azioni rivenienti dal suddetto aumento di capitale, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2439, comma secondo, codice civile, è stabilito in 30 (trenta) giorni successivi dalla scadenza di ciascuno dei periodi di cui alle lettere (a.1), (a.2) (i) e (ii), e (a.3) (i), (ii) e (iii) restando inteso che l'aumento di capitale manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto

## **Art. 7**

### **Azioni - Diritto di voto - Trasferimento di azioni – Identificazione degli azionisti - Conversione**

**7.1** Le Azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

**7.2** Le Azioni sono nominative e indivisibili.

**7.3** Ciascuna Azione dà diritto ad un voto.

**7.4** Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte. Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi di legge, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Growth Milan**").

**7.5** Le Azioni X sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, in rapporto di una azione ordinaria per ogni Azione X, in via automatica, in caso di trasferimento diverso da un Trasferimento Consentito o in caso di Cambio di Controllo, come di seguito definiti.

**7.6** Per "Trasferimento Consentito" si intende qualsiasi trasferimento mortis causa, oltre a qualsiasi trasferimento di Azioni X inter vivos in cui il cessionario sia (i) un soggetto che, alla data di efficacia del trasferimento, è già titolare di Azioni X; (ii) un soggetto direttamente o indirettamente controllante il cedente,

controllato, anche congiuntamente, dal cedente o soggetto a comune controllo con il cedente, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto controllante il cedente, controllato dal cedente, anche congiuntamente, o soggetto a comune controllo con il cedente, tutte le Azioni X dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie, in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione X.

**7.7** Per "Cambio di Controllo" si intende qualsiasi vicenda giuridica che comporti una vicenda modificativa del rapporto di controllo (nei limiti di quanto definito dall'art. 2359, primo comma, n. 1, c.c., applicabile, mutatis mutandis, alle società ed enti diversi dalle società per azioni) relativo a una società o ad un ente che sia titolare di Azioni X, fatta eccezione per i casi in cui il "Cambio di Controllo" dipenda (i) da un Trasferimento Consentito; (ii) dal trasferimento di azioni, quote o partecipazioni tra soggetti che siano già soci o titolari di partecipazioni della società o dell'ente titolare di Azioni X; (iii) dal trasferimento di azioni, quote o partecipazioni a favore di società o enti il cui controllo sia riconducibile a soggetti che siano già soci o titolari di partecipazioni della società o dell'ente titolare di Azioni X.

**7.8** Allo scadere del ventiquattresimo mese successivo alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie su Euronext Growth Milan n. 9.900 Azioni X, suddivise proporzionalmente tra i titolari di Azioni X, saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie in un rapporto di n. 40 azioni ordinarie per ogni Azione X.

**7.9** Le n. 100 Azioni X rimanenti, suddivise proporzionalmente tra i titolari di Azioni X, saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie in un rapporto di n. 1 azione ordinaria per ogni Azione X alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2038.

**7.10** In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-duodecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF") e relative disposizioni attuative pro tempore vigenti.

## **Art. 8**

### **Variazioni del Capitale**

**8.1** Fermo quanto disposto dal precedente Articolo 6, il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

**8.2** L'Assemblea straordinaria può delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c., anche con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

**8.3** Con delibera dell'Assemblea straordinaria, da adottarsi secondo le maggioranze di cui al successivo art. 19, si potrà procedere alla riduzione del capitale sociale indicandone e ragioni e le modalità.

## **Art. 9**

### **OPA endosocietaria**

**9.1** A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione (qui di seguito, la "**Disciplina Richiamata**") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pro tempore vigente (il "**Regolamento Emittenti**").

**9.2** Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti stesso.

**9.3** Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

**9.4** Qualora la Società abbia la qualifica di PMI, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie su Euronext Growth Milan l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

## **Art. 10**

### **Obbligo di acquisto e diritto di acquisto**

**10.1** A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione.

**10.2** L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la disciplina di cui all'Articolo 9 e 10 che precedono, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari. L'articolo 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto. La soglia di cui all'articolo 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o il 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

**10.3** Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale regolamento preveda che CONSOB debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla CONSOB, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato, secondo i criteri di cui alla Delibera CONSOB 11971 del 14 maggio 1999, da una società di revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e calcolato tenuto conto della

consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni ordinarie, e (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al Consiglio di Amministrazione.

**10.4** Ai fini del presente Statuto, (i) per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori, e (ii) per "trasferimento" si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della Società.

**10.5** Si precisa che le disposizioni di cui al presente Articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

**10.6** Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

## **Art. 11**

### **Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti**

**11.1** In dipendenza della negoziazione delle azioni ordinarie o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'Euronext Growth Milan – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni

relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), ad eccezione di quanto previsto dall'art. 120, comma 4-bis del TUF e fatto salvo quanto di seguito previsto.

**11.2** Il socio che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per "partecipazione" quanto previsto al precedente Articolo 10.4) in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili ai sensi del presente Statuto (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

**11.3** Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "**Cambiamento Sostanziale**" (come definito nel Regolamento Emittenti) che deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione della Società entro quattro giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza, come definita nel Regolamento Emittenti.

**11.4** L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

**11.5** Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

**11.6** In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al paragrafo precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea.

## **Art. 12**

### **Obbligazioni e Strumenti finanziari**

**12.1** La Società può emettere a norma di legge obbligazioni nominative o al portatore, anche del tipo convertibile o cum warrant, nel rispetto della normativa legislativa e regolarmente vigente. L'emissione di obbligazioni, laddove non siano convertibili o abbinate a warrant, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle formalità previste dal secondo comma dell'art. 2410 c.c. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

**12.2** Ai sensi dell'art. 2411, comma 3, c.c., la Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può emettere a norma di legge strumenti finanziari che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società.

**12.3** Inoltre, ai sensi degli artt. 2346, comma 4, e 2349, comma 2, c.c., e delle altre disposizioni normative applicabili, la Società, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, potrà emettere strumenti finanziari partecipativi, dotati di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.

## **Art. 13**

### **Recesso**

**13.1** I Soci hanno diritto di recesso nei casi in cui il diritto è inderogabilmente previsto dalla legge.

**13.2** Non spetta il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

**13.3** È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

## **Art. 13 bis**

### **Sottoscrizione Di Patti Parasociali**

**13 bis.1** In caso di sottoscrizione di patti parasociali i soci si impegnano a comunicare i suddetti patti alla società e a rendere disponibile all'organo amministrativo una copia integrale dei patti parasociali sottoscritti affinché gli stessi vengano pubblicati sul sito internet della Società.

## **TITOLO III**

### **Assemblee**

## **Art. 14**

### **Convocazione**

**14.1** L'Assemblea degli azionisti, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei modi e termini di legge, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea.

**14.2** L'Assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "ISole24Ore", "ItaliaOggi", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, sul sito internet della Società.

**14.3** In mancanza delle formalità di convocazione, si reputano regolarmente costituite con la presenza dell'intero capitale e la partecipazione all'Assemblea della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organo controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

**14.4** L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Tale termine può essere elevato dal Consiglio di Amministrazione sino a centottanta giorni, quando particolari esigenze lo richiedano.

**14.5** L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi stabiliti dalla legge.

## **Art. 15**

### **Modalità di funzionamento dell'Assemblea**

**15.1** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

**15.2** L'Assemblea nomina un segretario ai sensi di legge. Nei casi previsti dalla legge o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dal Presidente dell'Assemblea, nel qual caso non è necessario l'intervento del segretario.

**15.3** Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbali indicanti:

- a) la data dell'Assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità ed i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti (anche mediante allegato);
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

## **Art. 16**

### **Intervento – Deliberazioni**

**16.1** Per l'intervento, la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione ed eventualmente nelle successive, valgono le norme di legge.

**16.2** Ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., l'intervento all'Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

**16.3** È ammesso il voto per corrispondenza, da attuarsi con le modalità di legge; in tale caso, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai Soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne tempestivamente visione prima di esprimere il proprio voto.

**16.4** La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni ordinarie della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali

di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

## **Art. 17**

### **Modalità di voto**

**17.1** Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un Socio è un voto non espresso.

## **Art. 18**

### **Rappresentanza**

**18.1** I Soci possono partecipare alle Assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.

**18.2** La delega può essere rilasciata anche per più Assemblee; il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

**18.3** Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o di amministrazione della società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

## **Art. 19**

### **Competenze e maggioranze**

**19.1** L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente Statuto. Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

**19.2** Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti;

(iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 19.3.

**19.3** Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Euronext Growth Adviser e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall' Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 "MIFID" (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente

**19.4** L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

## **TITOLO IV**

### **Amministrazione**

#### **Art. 20**

#### **Numero, durata e compenso degli amministratori**

**20.1** La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da membri, anche non Soci, in numero dispari compreso tra 5 (cinque) e 9 (nove).

**20.2** Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

**20.3** Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma 2, c.c. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

## **Art. 21**

### **Nomina degli amministratori**

**21.1** Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti pro tempore vigente, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "**Amministratore/i Indipendente/i**").

**21.2** La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

**21.3** Possono presentare una o più liste per la nomina degli amministratori (i) ciascun titolare di Azioni X, a prescindere dal numero di Azioni X detenute e

(ii) gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

**21.4** Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

**21.5** Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'Articolo 20.1 del presente Statuto, ciascuno abbinato a un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura quale amministratore/amministratrice di consiglio di amministrazione e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, con l'eventuale dichiarazione attestante che il candidato proposto alla carica di Amministratore Indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore alla metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.

**21.6** Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

**21.7** La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti paragrafi si considera come non presentata.

**21.8** Alla elezione degli amministratori si procede come segue.

(i) Nel solo caso in cui sia presentata una unica lista da parte dei titolari di azioni ordinarie e una o due Liste X, come infra definita:

a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (a prescindere che questa sia stata presentata da titolari di Azioni X o dai titolari di azioni ordinarie) (la "**Lista di Maggioranza**") vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne uno ovvero due, secondo quanto descritto al punto (b) che segue;

b. dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numeri di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti (la "**Lista di Minoranza**"), viene tratto un amministratore, ossia colui il quale nell'ambito di tale lista era indicato per primo, ovvero due, ossia coloro i quali nell'ambito di tale lista erano indicati per primo e secondo, qualora la Lista di Minoranza sia la Lista X, come infra definita. In caso di parità di voti tra le Liste X presentate sarà tratto un amministratore da ciascuna lista.

(ii) In caso di presentazione di più liste da parte dei titolari di azioni ordinarie e una o due Liste X:

- dalla lista presentata di titolari di Azioni X (la "**Lista X**"), a prescindere dai voti ottenuti, vengono tratti due amministratori in persona dei primi due candidati della predetta lista; in caso di parità di voti tra le Liste X sarà tratto un amministratore da ciascuna lista;

- dalla Lista di Maggioranza e dalla Lista di Minoranza (diverse dalla/e Lista/e X) vengono quindi tratti proporzionalmente i restanti consiglieri; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti consiglieri di amministrazione coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

**21.9** Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun consigliere o sia stato eletto il minor numero di consiglieri. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

**21.10** Nel caso in cui tra i consiglieri eletti non dovesse risultare nessun consigliere in possesso dei requisiti di amministratore indipendente ai sensi del presente Statuto, o verrà eletto il primo consigliere indipendente tratto dalla lista che abbia ricevuto il maggior numero di voti andando a sostituire il consigliere eletto dalla stessa lista nominato con il minor quoziente. Nel caso in cui due consiglieri indipendenti debbano essere nominati e tra i consiglieri eletti questi non dovessero risultare, in tal caso verranno eletti i primi consiglieri indipendenti delle liste che hanno ricevuto il maggior numero di voti andando a sostituire i consiglieri eletti dalle stesse liste nominati con il minor quoziente. Nel caso in cui due consiglieri indipendenti debbano essere nominati e tra i consiglieri eletti ne risulti solo uno, in tal caso verrà eletto il primo consigliere indipendente tratto dalla lista che avrà ricevuto il secondo maggior numero di voti andando a sostituire il consigliere eletto dalla stessa lista nominato con il minor quoziente.

**21.11** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime, ad eccezione che per la Lista/e X.

**21.12** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

**21.13** Salvo ove diversamente previsto, nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione da parte dell'Assemblea e risulteranno eletti

i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

**21.14** È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione. L'amministratore delegato viene scelto tra gli amministratori eletti dalla Lista X che ha ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata.

**21.15** In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione del primo candidato non eletto collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal Consiglio di Amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito.

**21.16** La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero Consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

**21.17** Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

**21.18** Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

## **Art. 22**

## **Presidente e organi delegati**

**22.1** Il Consiglio di amministrazione, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del Consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

**22.2** Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio può altresì nominare uno o più vice-presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il Consiglio di amministrazione – con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all'articolo 2381, comma 4, c.c. o del presente Statuto – può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice-presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.

**22.3** Il Consiglio di amministrazione può nominare e revocare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della Società.

Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

## **Art. 23**

### **Riunioni del consiglio di amministrazione**

**23.1** Il Consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito di Gran Bretagna, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice-presidente ovvero un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.

**23.2** Il Consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti

convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e sindaci in carica.

**23.3** Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice-presidente, ove nominato, dall'amministratore delegato più anziano di età, ove nominato, ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

**23.4** Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**23.5** Ai sensi dell'art. 2388, comma 1, c.c., la partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del Consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

## **Art. 24**

### **Poteri del Consiglio**

**24.1** Il Consiglio di Amministrazione è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso od eccettuato, tranne soltanto quanto riservato per legge alla competenza dell'Assemblea.

**24.2** Esso ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

**24.3** All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie in Italia, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto

a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.

## **Art. 25**

### **Rappresentanza legale**

**25.1** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché il vice-presidente e l'Amministratore Delegato, se nominati, hanno disgiuntamente tra loro la rappresentanza legale della Società in giudizio e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.

**25.2** I limiti dei poteri degli Amministratori non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della Società.

**25.3** Possono anche essere nominati procuratori per singoli atti o categorie di atti.

**25.4** In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione delegati e di quanto indicato al precedente art. 25.1 del presente Statuto. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

**25.5** La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

## **Art. 26**

### **Operazioni con parti correlate**

**26.1** La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.

**26.2** La procedura adottata dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate (la "**Procedura**") può prevedere l'esclusione dal suo ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

**26.3** La Procedura può altresì prevedere che il Consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento

CONSOB adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate (come definito dalla Procedura) a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, c.c.. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

## **TITOLO V**

### **Controllo della società**

#### **Art. 27**

##### **Sindaci e Revisori**

**27.1** La Società è controllata da un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162 Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58., si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

**27.2** I sindaci durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci all'atto della nomina, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

**27.3** La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

**27.4** Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni X e/o gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

**27.5** Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

**27.6** Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

**27.7** Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

**27.8** La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti paragrafi si considera come non presentata.

**27.9** All'elezione dei sindaci si procede come segue: (a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente; (b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo

con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

**27.10** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

**27.11** Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

**27.12** La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) dell'articolo 27.9 che precede.

**27.13** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

**27.14** In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente Statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

**27.15** In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale.

**27.16** Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

## **Art. 28**

### **Revisione legale**

**28.1** La revisione legale dei conti è svolta, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro.

## **TITOLO VI**

### **Bilancio ed utili**

## **Art. 29**

### **Esercizio Sociale**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

## **Art. 30**

### **Ripartizione degli utili**

**30.1** Salvo quanto di seguito indicato al paragrafo 30.3, gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti a tutti i soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

**30.2** In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

**30.3** Ai titolari delle Azioni X spetta il diritto al riparto esclusivo di una quota pari al 25% (venticinque per cento) dell'utile netto distribuito o delle riserve da utile, in caso di loro distribuzione, come risultanti dal bilancio di esercizio di ciascun esercizio fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2038. A seguito del decorrere di tale termine le Azioni X non avranno diritto ad alcun privilegio.

## **Art. 31**

### **Finanziamento della Società**

**31.1** I Soci potranno finanziare la Società a titolo oneroso o gratuito con l'osservanza delle norme sulla raccolta del risparmio tra il pubblico, nei limiti e con criteri determinati dal Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio giusta il Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e sue eventuali modificazioni o integrazioni.

**31.2** Il rimborso dei finanziamenti dei Soci che dovessero, eventualmente, esercitare un'attività di direzione e coordinamento, fatti a favore della Società in conseguenza del rapporto sociale è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 2497-quinquies e 2467 c.c..

**31.3** La Società potrà finanziarsi anche mediante emissione di strumenti finanziari di cui all'art. 12 del presente Statuto.

## **TITOLO VII**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 32**

#### **Scioglimento e Liquidazione**

**32.1** La liquidazione della Società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

**32.2** La Società dovrà sciogliersi anche qualora, a causa del recesso di uno o più Soci, si debba ridurre il capitale al di sotto dei limiti di legge.

**32.3** L'assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

#### **Art. 33**

#### **Foro Competente**

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente Statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

#### **Art. 34**

#### **Rinvio alle norme di legge**

**34.1** Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

**34.2** In caso di contrasto tra le norme dell'atto costitutivo e quelle del presente Statuto prevalgono queste ultime.

#### **Art. 35**

#### **Eventuale qualificazione della Società come diffusa**

**35.1** Qualora anche, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le azioni ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis c.c., 111-bis disp. att. c.c. e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal

codice civile, dal TUF, nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

F.to Andrea Rossotti

Amedeo Venditti Notaio (l. s.)

Atto che si rilascia in termine utile per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Bollo assolto ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico

-

Certifico io sottoscritto dott. Amedeo Venditti, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, apponendo la mia firma digitale (certificato di firma n. CNN3002216 rilasciato dal Certificatore Consiglio Nazionale del Notariato), ai sensi dell'art. 68 ter legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89 e dell'art. 22 d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia informatica, composta di un unico file denominato "CopiaRep20405Racc7922NotaioAmedeoVenditti.pdf/A", che si rilascia ad uso Registro delle Imprese, è conforme all'originale cartaceo nei miei atti, munito delle prescritte firme.

Milano, 9 nove febbraio 2024 duemilaventiquattro, nel mio studio in via Santa Marta, n. 19.

file firmato digitalmente dal notaio Amedeo Venditti